

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 1120**

**EMENDAMENTI**

**Articolo 10**

**VOLUME 8**

**10 novembre 2013**

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Al comma 1 sostituire le parole «entro <sup>dodici</sup> 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti:

«entro <sup>sei</sup> 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge»

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Monteverchi*

10.1

AS 1120

Emendamento

Art 10

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea*
- a) ~~alla lettera a)~~ sostituire le parole <I regolamenti> con le seguenti <Il regolamento>;
  - b) alla lettera c) dopo le parole <<rilevante valore culturale;> aggiungere le seguenti <disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.>>;
  - c) sopprimere le lettere d) ed e);
  - d) alla lettera f) dopo le parole <<contributo statale>> aggiungere le seguenti <nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c)>; sopprimere le parole <di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze>;
  - e) alla lettera g) dopo le parole <da reti di istituti culturali> aggiungere <, costruite anche al fine di ottimizzare i servizi dell'utenza,>;
  - f) alla lettera h) dopo le parole <di cui alle lettere f) e g) aggiungere <tenendo conto dei seguenti elementi:
    - 1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
    - 2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
    - 3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.>

PUGLISI

*Puglisi*

10.2

66

A.S. 1120  
EMENDAMENTO  
Art 10

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- Jall' alinea,*
- a) sostituire le parole <I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi> con le seguenti <il regolamento di cui al comma 1 si attiene alle seguenti norme generali regolatrici della materia>;
  - b) alla lettera c) dopo le parole <<rilevante valore culturale;> aggiungere le seguenti <disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.>>
  - c) abrogare le lettere d) ed e);
  - d) alla lettera f) sopprimere le parole <di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze>
  - e) alla lettera g) dopo le parole <da reti di istituti culturali> aggiungere <, costruite al fine di ottimizzare i servizi dell'utenza,>
  - f) sostituire la lettera h) con la seguente: <<h) determinazione del contributo statale di cui alla lettera f) e g) tenendo conto dei seguenti elementi:
    - 1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
    - 2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
    - 3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale."

GHEDINI RITA



10.3

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 2, sopprimere la lettera d).



*Sen. Anna Bonfisso*

*Sen. Groni*

*Sen. Moro*

*Sen. Maniacci*

10.4

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine *il seguente periodo:*

«Il decreto del Ministro dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, di approvazione della tabella triennale degli istituti culturali beneficiari del contributo statale, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Questo passaggio non può peraltro superare i 30 giorni;»

DI GIORGI



10.5

A.S. 1120


Emendamento

Art. 10

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine *le seguenti parole*

« e possono essere presentati anche da singoli istituti o reti di istituti inclusi nella *t*abella di cui alla lettera f);»

DI GIORGI



10.6

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

*Al comma 2, sopprimere*

*[La lettera l), del comma 2 è soppressa.*

MONTEVECCHI, SERRA,

*Montevecchi*

*10.7*

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere vincolante del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento decade».

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Montevichi*

*10.8*

## Art. 10.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il programma di Governo prevede una incisiva e capillare azione di ~~Ri~~ riforma della Pubblica Amministrazione in cui sono ricompresi gli ~~Enti~~ Enti Locali, volta a rendere il sistema istituzionale riferimento in grado di determinare - grazie anche all'innovazione tecnologica e alle disseminazione della cultura digitale - sviluppo, crescita e qualificazione sociale affermando e sancendo il valore della cittadinanza e della partecipazione come direttrici fondamentali per l'evoluzione del territorio: la pianificazione operata nell'ambito del citato programma del Governo prevede, in particolare, che vengano destinate risorse e organizzate attività finalizzate a dare atto a quanto sancito con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per lo sviluppo in cui si afferma l'esigenza di strutturare all'interno dei piani/programmi governativi una relazione sempre più organica con la cultura digitale intesa come vettore imprescindibile per la crescita della comunità e la strutturazione di contesti in grado di sentire la cittadinanza come elemento imprescindibile di divenire. Pertanto, si prevede di destinare per gli obiettivi sanciti ai precedenti punti un fondo da utilizzare per una concreta attività di sperimentazione che il Dipartimento per l'Innovazione del Ministero delegato alla Semplificazione, in accordo con la Scuola per l'Alta Formazione della Pubblica Amministrazione e altre entità pubbliche e private di consolidata esperienza e autorevolezza, utilizzeranno per sperimentare in uno specifico contesto un'opera di realizzazione delle attività di de materializzazione da collegarsi alla strutturazione di una smart/area da monitorare e validare come buona prassi da affermare sul contesto nazionale.

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

10.9

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 10.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "764 milioni".

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

10.10

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. 1. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3-ter. L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro <sup>dei</sup> beni e <sup>delle</sup> attività culturali, <sup>e del turismo</sup> di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali."



*Bonfisso*  
Sen. Anna Bonfisso

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

10.11

40

AS 1120

Art. 10

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. La dotazione del Museo storico della Liberazione di Roma, di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 277, inserito nella tabella delle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

*Conseguentemente:*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

SPOSETTI, FEDELI, RITA GHEDINI

*Spoletti*

10.12

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca viene autorizzata per il 2014 la spesa di 120 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vengono ripartiti rispettivamente in 50 milioni a favore dei Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN) e nei restanti 70 milioni a favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRB);

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

*Bocchino*

**10.13**

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

i

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 3-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni».

**Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:**

**2014: -20.000;**  
**2015: -20.000;**  
**2016: -20.000**

**E conseguentemente ancora alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 – Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:**

2014:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2015:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2016:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

10.14

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA,

*Bignami*

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Al comma 4, dopo le parole «menzioni speciali» aggiungere le seguenti:

«per meriti scientifici riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento»

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Monteverchi*

10.15

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole "valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici" inserire le seguenti ", ed hanno l'obbligo di rendere pubblico sui propri siti internet, in maniera facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle soluzioni adottate e i relativi costi".

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra



EMENDAMENTO

DDL 1120

Art.10

*compreso 224,*

Al comma 5, lettera c) *compreso 224,* dopo le parole: "risparmi di spesa" sono inserite le seguenti:  
"dalle Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222".

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, TONINI, PALERMO



10.17

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

capoverso 224, **ART. 10**

Al comma 5 lettera c) sostituire le parole "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" con le parole "Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese".

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

*Crimi*

10.18

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all’Agenzia del demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6.”.



10.19

Sen. GASPARI  
Sen. Anna Bonaiuto

Sen. MANDRUCCI

Sen. CRONIN

Sen. Nico

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6.".

*Conseguentemente:*

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 160 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Zanda*

10.20

#### 4) MANUTENTORE UNICO

All'articolo 10, Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6.”.

GASPARRI



10.21

## EMENDAMENTO

## Art.10

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

“5-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all’Agenzia del demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6.”.

Tarquinio



D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza

10.22



## MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta ad escludere la manutenzione degli immobili in uso alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla disciplina del cosiddetto "manutentore unico" degli immobili di proprietà dello Stato e di quelli di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, secondo cui ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, le relative decisioni di spesa per gli interventi manutentivi sono attribuite all'Agenzia del Demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'intervento di rende urgente e necessario al fine di assicurare l'operatività delle Amministrazioni interessate allo svolgimento dei peculiari compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, scongiurando il rischio di allungamento dei tempi necessari per la manutenzione degli immobili, tenuto anche conto delle competenze tecniche ed ingegneristiche richieste e delle risorse strumentali in dotazione delle stesse Amministrazioni, superando, contestualmente, le contingenti difficoltà derivanti dai tempi di esecuzione dei lavori rimessi all'autorizzazione dell'Agenzia del Demanio che risultano incompatibili con le esigenze di carattere operativo che richiedono celerità.

Per quanto attiene al Corpo della guardia di finanza, si prevede di derogare all'ordinaria procedura del cosiddetto "manutentore unico" al fine di soddisfare le esigenze di pronta operatività e una maggiore mobilità del personale connesse all'assolvimento dei relativi compiti istituzionali sanciti dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68. In tal senso, detta previsione consentirebbe, nei termini di ampliamento della fattispecie derogatoria prevista dalla norma in vigore, di ricondurre a un regime ordinario le operazioni oggetto dell'emendamento che, allo stato, necessitano di procedure autorizzatorie di carattere eccezionale, contribuendo a semplificare il flusso comunicativo sotteso al loro perfezionamento e favorendo, altresì, una contrazione delle tempistiche del relativo iter procedurale previsto per la manutenzione e/o riqualificazione degli immobili destinati a uso caserme e/o alloggiativo, in caso di imprevedibili e indifferibili esigenze.

10.22



Emendamento A.S. 1120

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*


Art. 10

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

“5-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell’ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”

Sen. Munerato 

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci 

10.23



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Sostituire <sup>i</sup> il ~~comma~~ 6 e ~~il comma~~ 7 con i seguenti:

"6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.


De Petris

DE PETRIS URAS

Uras

10.24

AS 1120  
EMENDAMENTO



All'articolo 10, sostituire il comma 6 con i seguenti:

"6. In considerazione dei vincoli economici e finanziari e degli obiettivi di bilancio di medio termine derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali, con particolare riferimento al rispetto della regola del debito, e al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro *quindici* giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e in raccordo con il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, un programma quinquennale per la cessione di beni immobiliari e mobiliari di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal quel derivino introiti per non inferiori a **5.000 milioni** di euro per l'anno **2014** e **10.000** milioni di euro annui per il periodo **2015-2018**. Tra le predette amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le amministrazioni locali e gli altri enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società quotate e non quotate controllate da soggetti pubblici.

"6-bis. Entro *sessanta* giorni dalla data di nomina il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette il programma di cui al comma 6 al Consiglio dei Ministri, indicandovi l'elenco dettagliato dei beni mobili e immobili da sottoporre in ciascuna annualità a procedure di alienazione, le relative modalità di cessione per ciascuna tipologia o gruppo di beni, le stime del gettito atteso e le eventuali modifiche normative che si rendano necessarie per l'attuazione del piano medesimo.

"6-ter Il programma è approvato entro il 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è riportato in apposito allegato al Documento di Economia e Finanza 2014.

"6-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, dei risparmi permanenti connessi alla minore spesa per interessi sul debito pubblico rispetto alla spesa stimata nel quadro di finanza pubblica indicato nel Documento di economia e finanza, derivanti dall'attuazione del programma. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono destinate in via esclusiva al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del

decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

"6-quinquies. Il Commissario straordinario si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni di una apposita struttura di missione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo n.303 del 30 luglio 1999, nonché della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze-

Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, dell'Istituto Nazionale di Statistica e dell'Agenzia del demanio ed ha accesso, sulla base di apposite intese, alla banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa del patrimonio pubblico gestita da soggetti pubblici.

"6-septies. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 6-ter e invia altresì al Parlamento una relazione annuale sulla sua attuazione. La predetta relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti.

CHIAVANOL,

Manti



10.25

### **Motivazione**

*L'emendamento intende rafforzare il processo di dismissione del patrimonio pubblico introducendo, sulla falsariga di quanto previsto per la spending review, una figura ad hoc, ossia un commissario straordinario che, lavorando in stretto coordinamento con il Comitato privatizzazioni e la Presidenza del Consiglio, sia in grado di presentare un più ampio e ambizioso programma di dismissione del patrimonio mobiliare e immobiliare delle diverse amministrazioni pubbliche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio dei Ministri. Si prevede inoltre un meccanismo in base al quale potranno essere individuati, attraverso separata contabilizzazione, i risparmi permanenti connessi alla minore spesa per interessi sul debito pubblico rispetto alla spesa stimata nel quadro di finanza pubblica derivante dall'attuazione del programma e la loro destinazione, in via esclusiva al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.*



10.25

## EMENDAMENTO

## ART. 10

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. E' istituita una società veicolo ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, per l'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari disponibili dello Stato e degli enti territoriali per un valore complessivo non inferiore a 250 miliardi di euro. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I proventi sono finalizzati all'abbattimento del debito pubblico dello Stato. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32.

**6-bis.** Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del comma 6, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un ulteriore fondo, da alimentare possibilmente con altre risorse rivenienti da attività di *spending review*, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32, **da emanarsi entro il 30 dicembre 2014**, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

- a) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;
- b) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;
- c) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;
- d) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- e) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- f) maggiore efficienza della giustizia civile;
- g) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;
- h) efficienza delle amministrazioni pubbliche;
- i) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

10.26



~~6-ter.~~ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

D'ALI

MANDELLI

**Dismissioni patrimonio immobiliare pubblico per abbattimento debito pubblico**

10.26



**EMENDAMENTI AS.1120**

**ART. 10.**

Al comma 6, dopo le parole. "il Governo definisce", aggiungere le seguenti: "previo parere delle commissioni parlamentari competenti,"

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bertorotta', written in a cursive style.

10.27

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Al comma 6, dopo le parole «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» aggiungere le seguenti:

«le competenti Commissioni parlamentari»

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Monteverchi*

10.28

**AS 1120**  
**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

Al comma 6, sostituire le parole da “un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della Difesa non utilizzati per finalità istituzionali”, con le seguenti “un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni”

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro a decorrere dal 2014.

  
Uras DE PETRIS

10.29

EMENDAMENTO (AS 1120)

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche :

A. Al comma 6) 

1. la parola "cessioni" è sostituita con le seguenti: "riutilizzo sociale";

2. le parole da "tale da" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "*che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*".

B. Al comma 7), le parole "all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione", sono sostituite dalle seguenti: "*a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo*".


Puglisi 


Mineo 

Tocci 

Idem 

Martini 

Zavoli 

Marcucci 

Di Giorgi 

10.30

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 6, sostituire le parole " 500 milioni" con le seguenti "1.000 milioni" e aggiungere, infine il seguente periodo: "Quota parte delle risorse derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui, vengono riassegnate al MIUR per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica".

*Ure*  
URAS, PETRAGLIA *Petrage De Petris*

10.31

**EMENDAMENTI AS.1120**

**ART. 10.**

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: "I predetti immobili pubblici dovranno essere ceduti ad un prezzo non inferiore al valore medio di mercato come risultante delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate."

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

*Molinar*

*10.32*

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Sul programma straordinario di cui al presente comma sono acquisiti i pareri di congruità dell'Agenzia del Territorio e della Corte dei Conti".

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Crimini'.

10.33

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo: "Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'art 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85".*

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Zanoni*

10.34

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

*Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: "Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'art 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85".*



URAS



DE PETRIS

10.35

## ARTICOLO 10

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: "Tale programma deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia al fine di valutare la congruità del cronoprogramma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni simili. "

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* <sup>(4)</sup>, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

10.36

10.37

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente ~~comma 2 bis~~:

2bis. “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 novembre.”

b) Al comma 7:

1. Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” e prima delle parole “in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti,”

2. Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno”.

c) Al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n°85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.”:

d) Al comma 11:

1. al primo periodo, dopo le parole “coesione sociale, è altresì destinato” e prima delle parole “al Fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o”

2. al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole “con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85”;

3. al primo periodo sono eliminate le seguenti parole “, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente”;

4. all'ultimo periodo, dopo le parole “Per la parte non destinata” e prima delle parole “al fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “alla riduzione del debito dell'ente o”

5. alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN [•] [ai sensi della Circolare n. [•]/[•] della Ragioneria Generale dello Stato”

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

*Dpo D*  
All'art. 10 comma 6 aggiungere i seguenti:

6. bis) All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1- al comma 8, le parole: «escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
  - 2- il comma 13 è abrogato;
  - 3- al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse;
  - 4- al comma 20, le parole: «escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse.
6. ter) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla effettiva dismissione degli immobili a valori di stima superiori a quelli di cartolarizzazione

CERONI



10.38

Emendamento


Art. 10

Dopo il comma 6 <sup>aggiungere</sup> ~~è aggiunto~~ il seguente:

"6-bis. Ove la valorizzazione degli immobili pubblici da dismettere ai sensi del comma precedente sia subordinata all'adozione di deliberazioni di competenza degli enti locali nei quali è situato l'immobile, l'erogazione di contributi di qualsiasi natura al comune interessato è sospesa fino all'adozione delle predette deliberazioni".



Lanzillotta, Marino, D'Onghia, Merloni



10.39

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. ~~X~~10

Dopo il comma ~~10~~<sup>6</sup>, inserire il seguente:

<sup>6</sup>10-bis. All'art. 3, comma 14 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole "dalla data dell'acquisto" aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma gli atti di disposizione compiuti da coloro che hanno acquistato gli immobili per successione".



Sen. Elisabetta Alberti Casellati

SEN BONFRISCO

SEN CERON

SEN MILI

SEN MANZELLI

10.40

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner.

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

*in fine*  
Al comma 7 aggiungere le seguenti parole **Le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)**

*Uros*  
*Pellegrini*  
*Bencini*  
*Romani*  
URAS, PETRAGLIA, BENCINI, ROMANI MAURIZIO

10.41

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 7 aggiungere <sup>impre</sup> le seguenti parole "le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)

 URAS, PETRAGLIA  De Petris 

10.42

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «uffici scolastici regionali», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o interregionali».

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

10.43

**DDL 1120**

**Art. 10**

*Al comma 8 sostituire le parole: "per gli anni 2015 e 2016", con le seguenti: "per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016".*

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI  


10.44



AS 1120

ART. 10

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

**«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**

**4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione.»**

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

10.45

AS 1120

Emendamento

Art. 10

( *Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche* )

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8- bis** . Per la dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, i relativi programmi di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono integrati in maniera da raggiungere l'importo di 750.000 euro per ciascuno dei predetti anni.

consequentemente

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 120;

2015: - 120;

2016: - 120.

Sen. Silvana Amati



Sen. Daniela Valentini



10.46

AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 10, inserire <sup>il</sup> ~~il~~ seguente;

«10-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 4 , comma 2, le parole ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," sono soppresse;
- b) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "introdotto dall'articolo 1, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3".

10-ter. Agli oneri aggiunti derivanti <sup>dal comma</sup> ~~dall'art.~~ 10-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'art. 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

*Manconi*  
MANCONI, FATTORINI, LUMIA, FEDELI, DI GIORGI, MATURANI, CONTE, SERRA, DE PETRIS, AMATI, BERTOTTA, BLUNDO, BONFRISCO, CAPACCHIONE, CASSON, CANTINI, CATALFO, CIRINNA', COCIANCICH, COLLINA, CONTE, CUOMO, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DONNO, FABBRI, FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, GHEDINI, GINETTI, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, MANASSERO, MAZZONI, MARGIOTTA, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SIMEONI, TRONTI, VALENTINI

10.47

All'articolo 10,

ART. 10

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

*è sostituito*

«11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»


Conseguentemente ,

a) all'articolo 9, comma 6, le parole "con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite con le seguenti " con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014".

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 20,000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

10.48



FALANGA

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 10

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo di spesa destinato al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, nell'ambito del Programma 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA



10.49

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 10

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-ter. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-bis, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istituito nell'ambito del Programma 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI




10.50

### Articolo 10

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali per incarichi affidati ad avvocati esterni possono essere liquidati, dalle pubbliche amministrazioni o dalle società da queste interamente controllate o con partecipazione maggioritaria ovvero dalle autorità amministrative indipendenti, in misura non superiore al valore medio dei parametri di cui ai decreti adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247, decurtato dell'1%. Nella medesima misura dell'1% sono ridotti i compensi liquidati dalle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria e dalle società da essi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali, agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN e alle società da questi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria."

Conseguentemente, <sup>all'</sup>articolo 11, sopprimere il comma 6.



10.51

Emendamento

~~Art. 10~~

*Sopprimere i*  
*de*  
I commi ~~dal~~ 11 al 14 sono abrogati.

copertura mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

CERONI



10.52

Emendamento AS 1120

<sup>se</sup> All'articolo ~~10~~ comma 12, lettera a), dopo le parole "e della Camera dei deputati," <sup>aggiungere</sup> sono ~~aggiunte~~ le seguenti: "del Parlamento europeo nonché dei referendum anche regionali". Conseguentemente, il comma 2-bis dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ~~è abrogato~~. <sub>abrogato</sub>

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



10.53

EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 10

Al comma 13 dopo le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" aggiungere le seguenti "previo parere delle Commissioni parlamentari competenti"

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*buon*

10.54

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Al comma 13, dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni,".

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CMM' or similar, located below the list of names.

10.55


**EMENDAMENTO**  
**AS 1120**

**Articolo 10**

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

<< 14-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio. >>

CERONI



10.56

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

" 14.bis <sup>code</sup> Le disposizioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano anche ai sindaci dei comuni interessati da una fusione ai sensi dell' ~~art.~~ <sup>medesimo</sup> articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Sen. Candiani  
Candiani  
Sen. Comaroli  
Comaroli  
Sen. Bitonci  
Bitonci

10.54

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Al comma 14 sopprimere le parole da “, fatti salvi” fino alla fine del periodo.

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra

*GW*

*10.58*

EMENDAMENTO

Articolo 10

*Sopprimere il comma 15.*

(MANDELLI)

*Alcanti*

D'AMBROSIO LETTIERI

10.59



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a escludere l'applicazione del cedolino unico per le Forze armate e le Forze di Polizia, per motivi di carattere tecnico e funzionale.

Tali motivi risiedevano, in particolare, nella complessità del trattamento economico del personale militare – caratterizzata dal riconoscimento di una serie di indennità fondamentali ed accessorie legate alla specifica professionalità del militare e alle attività effettivamente svolte e da istituti propri del solo personale militare – che determina, in concreto, per ciascun militare situazioni retributive diversificate e, peraltro, in continua e costante evoluzione, essendo legate al servizio svolto mese per mese. Tale situazione rende inapplicabili, *tout court*, i medesimi meccanismi di automazione previsti per il resto dei dipendenti statali. A questa difficoltà intrinseca si aggiungano le ulteriori difficoltà legate alla gestione della situazione retributiva dell'interessato allorché impiegato fuori sede per lunghi periodi (vds. contingenti all'estero o personale imbarcato).

Ulteriore criticità, indiretta ma non per questo meno grave, si determinerebbe nel caso in cui l'introduzione del cedolino unico anche per le Forze armate portasse all'esclusione delle risorse per il pagamento delle competenze dal "circuito" delle c.d. contabilità speciali che costituisce il meccanismo di flessibilità gestionale delle risorse a livello periferico (in particolare dei comandi e reparti operativi) che consente di fronteggiare momentanee deficienze di cassa sui capitoli di funzionamento in corso di finanziamento.

10.59



A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

"15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Zanda*

*10.60*

## 2) CEDOLINO UNICO

~~All'articolo 10,~~ sostituire il comma 15 con il seguente:

“15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, **previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad** autonome procedure informatiche **che assicurino** risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

GAS PARRI



10.61

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Sostituire il comma 15 con il seguente:

“15. In attuazione della specificità riconosciuta dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.



SEN. GASPARRI  
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. MANDELLI

Sen. CERONI

Sen. TICO

10.62

## EMENDAMENTO

## Art.10

Sostituire il comma 15 con il seguente:

“15. In attuazione della specificità riconosciuta dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dell’attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Tarquinio

D'Ambrosio Lettieri

Bruni

Iurlaro

Zizza



10.63

## MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a consentire alle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa" di non avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni laddove le stesse - in attuazione del meccanismo previsto dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, attualmente non pacificamente già applicabile alle medesime Amministrazioni - dimostrino di erogare lo specifico servizio rispettando i parametri di qualità/prezzo indicati dal predetto Dicastero con il decreto del 6 luglio 2012 - emanato in attuazione del predetto art. 11, comma 9 - ovvero a condizioni economiche più vantaggiose.

Tale disposizione si rende necessaria in quanto le Forze di polizia e le Forze armate, contraddistinte dalla specificità a esse riconosciute dall'art. 19 della legge n. 183/2010, hanno la necessità di gestire autonomamente il processo di elaborazione e di pagamento delle retribuzioni al relativo personale in ragione della complessità della struttura del pertinente trattamento economico, della peculiarità d'impiego dei propri dipendenti, delle caratteristiche operative, strutturali e funzionali che le connotano.

Infatti, il predetto personale, a differenza degli altri pubblici dipendenti, è assoggettato a un'accentuata mobilità sul territorio e sotto il profilo dell'impiego nei diversi settori di servizio, sicché accade che, nel tempo, il relativo trattamento economico accessorio sia influenzato da variazioni in aumento o in diminuzione. Nei casi di specie, le rispettive Amministrazioni provvedono - in tempo reale e senza pregiudizio per gli interessati - all'aggiornamento della posizione retributiva e, conseguentemente, del pertinente cedolino. Tale tempestività non è compatibile con le più lunghe procedure adottate dalla piattaforma informatica del Ministero dell'economia e delle finanze e, dunque, in caso di migrazione al sistema di pagamento del citato Dicastero si assisterebbe a tardive forme di congruaggio negativo che metterebbero in gravi difficoltà i militari e i relativi nuclei familiari, soprattutto nell'attuale momento caratterizzato da crisi finanziaria e blocco retributivo.

Inoltre, il passaggio al nuovo sistema informatico comporta, tra l'altro, che i capitoli di bilancio in materia stipendiale non rientrino più nella diretta gestione delle Forze di polizia e Forze armate. Tale situazione, sotto un profilo squisitamente tecnico-amministrativo, sarebbe destinata - di fatto - a far emergere delle rilevanti criticità nella gestione della contabilità c.d. "speciale" attualmente utilizzata dalle citate Amministrazioni. Detta contabilità consente, difatti, di provvedere agli acquisti di beni strumentali sin dai primi mesi dell'anno - in attesa delle assegnazioni dei fondi - nonché anticipazioni dell'indennità di missione, comprensiva anche delle spese di vitto e alloggio, ai dipendenti inviati in missione fuori sede per ragioni di servizio. Ne consegue che detto personale dovrebbe anticipare le predette spese attingendo al proprio stipendio (con un rimborso differito di qualche mese), con ciò rendendo insostenibile la relativa già grave condizione economica dovuta ai noti blocchi retributivi e contrattuali in atto dal 2011.

Sotto il profilo degli oneri, per di più, l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2012 stabilisce che i costi sostenuti da detto Dicastero sono pari a euro 1,80 per singolo cedolino.

Le Forze di polizia e le Forze armate, invece, gestiscono l'intero processo retributivo avvalendosi di proprio personale per l'elaborazione e il calcolo delle competenze, sostenendo una spesa per singolo cedolino - in ragione dei relativi costi di produzione, diretti e indiretti/interni ed esterni - pari, ad esempio, a euro 0,99 per la Guardia di finanza, di tal che il passaggio alla piattaforma informatica del citato Ministero determinerebbe un maggior onere a carico della finanza pubblica. Tale ulteriore costo è suscettibile di aumento in quanto le predette Amministrazioni dovrebbero comunque continuare a impiegare, nell'ambito delle proprie strutture, personale dipendente per raccogliere, elaborare e trasmettere i dati necessari al Ministero competente.

In altri termini, non solo non si otterrebbero i risparmi di spesa cui il richiamato art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 98/2011 è dichiaratamente finalizzato, ma addirittura si avrebbe un aumento - non coperto - di oneri a carico della finanza pubblica.

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 10

Al comma 15, sostituire le parole "Entro il 1 gennaio 2015," con le seguenti: "Entro il 1<sup>o</sup> gennaio 2017,"

BROGLIA



VATTUONE

10.64

A.S. 1120

Emendamento

Articolo 10

*Al comma 15, sostituire ove ricorrono le parole "Entro il 1 gennaio 2015," con le seguenti: "Entro il 1 gennaio 2017,"*

BROGLIA

*Broglia*

VATTUONE

**10.65**

EMENDAMENTO

Articolo 10

*Al comma 15, sostituire le parole «Entro il 1° gennaio 2015,», con le seguenti: «Entro il 1° gennaio 2016,»*

*Sp. L. (CENONI)*

10.66

A.S. 1120

EMENDAMENTO

AR

All'art. 10, comma 15, in fine aggiungere le seguenti parole:

“ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.”

Sen. Divina  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci



10.67

Art. 10.

Dopo il comma 15 è inserito i seguenti:

15-*bis*. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: *e-bis*) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse; .

15-*ter*. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

10.68

Relazione

La presente disposizione è volta ad introdurre uno strumento di internalizzazione delle funzioni delle società partecipate e di agevolare la soppressione delle società partecipate attraverso l'utilizzo del personale presso l'amministrazione incorporante.

Si tratta di una disposizione che introduce la somministrazione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione (staff leasing) ma limitatamente ai processi di soppressione delle società partecipate ed internalizzazione delle funzioni, al fine di garantire continuità di rapporto al personale assunto dalle società partecipate al quale non è possibile applicare l'art. 2112 cc in caso di incorporazioni di funzioni nel settore pubblico. Si ricorda infine che al personale somministrato si applica il contratto collettivo dell'utilizzatore e ciò produce un risparmio in quanto il contratto collettivo regioni ed enti locali ha un costo del 20% inferiore dei contratti collettivi delle società partecipate.

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-*bis*. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie o cassieri delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-*bis*, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto – CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

15-*ter*. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100,00 per ciascun mandato privo del CUP a carico dell'istituto tesoriere o cassiere"».

10.69

BOCCHINO, Bulgarelli, Lezzi, Manigili, Bertorotta

*Bocchino*

10.70

Dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-bis. All'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "polizia locale"

Conseguentemente, *All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <<28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

- 1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
- 2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

1/2

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

**7-ter** .Alle disposizioni di cui al **comma 7-bis**, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

**7-quater**. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

**7-quinquies**. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

**7-sexies**. Le disposizioni dei **commi da 7-bis a 7-quinquies**, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

**MOLINARI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI**



10.70

### 3) SISTEMI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA PRESENZA

~~All'articolo 10,~~ Dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a **procedure** o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, **in sostituzione dei** sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.”.

GASPARRI



10.71

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.”.



SEN. GASPARRA  
*Sen. Anna Bonaiuto*  
Sen. MANDELLI  
Sen. COROMI  
Sen. MILO

10.72

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

"15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti."

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Zanda*

*10.43*

## EMENDAMENTO

## Art.10

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.”

**Tarquinio**

**D'Ambrosio Lettieri**

**Bruni**

**Iurlaro**

**Zizza**

10.74



## MOTIVAZIONE

*L'emendamento si rende necessario e urgente per assicurare la funzionalità delle Forze di polizia e scongiurare il rischio di non poter corrispondere al personale interessato il trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario.*

*La disposizione è finalizzata a chiarire, per il predetto personale, le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 24 febbraio 2007, n. 244, secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di "sistemi di rilevazione automatica della presenza".*

*L'iniziativa è volta, pertanto, a consentire il ricorso a sistemi alternativi di accertamento della presenza, diversi da quelli automatici, ai fini di rimuovere ogni possibile ostacolo alla corresponsione al personale interessato del compenso per lavoro straordinario, coerentemente, in particolare, con la normativa di settore correlata alla specificità delle funzioni e degli ordinamenti, compresa quella relativa alla verifica dell'orario di lavoro.*

*L'intervento in parola si rende necessario per l'attualità di superare una non univoca interpretazione della norma richiamata, come confermato da un complesso percorso applicativo caratterizzato da contrastanti pareri formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica ed, in particolare, dal Consiglio di Stato.*

*Infatti, con il parere reso il 19 maggio 2009, pur affermandosi che il principio contenuto nell'articolo 3, comma 83, della richiamata legge n. 244 del 2007 sia applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, è stato preso atto della oggettiva impossibilità di applicare il sistema di rilevazione automatica della presenza a servizi per loro natura incompatibili con tale sistema in relazione alla peculiarità dei compiti svolti dal personale delle Forze di polizia. Conseguentemente, è stata operata una lettura "integrata" della medesima norma, che consentirebbe alle Amministrazioni interessate del Comparto sicurezza di individuare casi specifici in cui non trovi applicazione quanto previsto dal medesimo comma. Si tratta, peraltro, di un principio che in concreto non risulta applicabile, sia per l'impossibilità di operare una distinzione tra attività operative ed attività diverse, sia per il peculiare tipo di rapporto di lavoro che impedisce di applicare un trattamento diverso, ad esempio, al predetto personale delle Forze di polizia che, in via permanente, indipendentemente dalle funzioni cui è preposto, riveste, tra l'altro, le qualità di agente o ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.*

*L'iniziativa è volta, altresì, ad evitare rilevanti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, tenuto conto che una applicazione che subordinasse all'utilizzo di sistemi automatici della presenza l'erogazione del compenso per lavoro straordinario imporrebbe di acquistare i relativi strumenti di rilevazione per tutte le migliaia di uffici interessati (es. questure, commissariati, istituti di istruzione, reparti e stazioni dei carabinieri ed altri uffici di polizia: oltre 6500 stabili), con un costo per apparato prudenzialmente stimato in 4.500 €.*

*L'estensione del medesimo regime al personale civile di altri ruoli operante nei medesimi uffici del comparto sicurezza è finalizzata ad evitare di dover comunque acquisire tali dispositivi, con un significativo impegno di fondi, a fronte di un loro utilizzo da parte di un numero estremamente ridotto di unità, che sono comunque soggette al controllo da parte dei Dirigenti delle Forze di polizia titolari dei vari reparti.*

10.74



Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

ART. 10

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

*M*  
MANDELLI  
D'AM *M*

*conseguentemente all'articolo 9, il comma 14  
è soppresso.*



10.75

## RELAZIONE

La norma proposta esclude l'ICQRF dalla proroga del divieto di acquisto di autovetture e di stipula dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni nonché dai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture di servizio avuto riguardo alle attività di vigilanza, controllo e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, affidate allo stesso a livello ordinamentale dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

**La norma non reca oneri a carico del bilancio dello Stato: i rimpiazzi delle auto fuori uso verranno operati mediante le disponibilità di bilancio esistenti.**

Non si tratta di aumentare il numero delle vetture in dotazione ma di garantire la minima funzionalità dei controlli sul territorio nazionale attraverso la sostituzione delle vetture fuori uso. L'ICQRF, nonostante i tagli di bilancio, ha aumentato il numero dei controlli il rimpiazzo delle auto degli Ispettori è però una questione strategica per continuare a garantire un rigoroso controllo sulle produzioni nazionali, fattore decisivo per il nostro attuale successo.

L'*Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi*, di seguito ICQRF, è il principale organo statale nella repressione delle frodi agroalimentari. Con circa 35.000 controlli annui, da solo assicura oltre il 60% dei controlli sull'agroalimentare italiano.

Il settore agroalimentare da alcuni anni è il primo settore nazionale come esportazioni e che si avvia a raggiungere i 35 miliardi di euro di esportazioni nel 2013. Il successo del Made in Italy agroalimentare si basa su una consolidata percezione di qualità dei nostri prodotti: l'ICQRF è un pilastro di questa percezione.



10.75

Emendamento

ART. 10

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

Sen. Roberto Ruta

*Roberto Ruta*

*10.76*

## EMENDAMENTO

AS 1120

### Art. 10

10.44

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"**15-bis.** All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.".

FORMIGONI  
RUVOLO  
DALLA TOR

*[Handwritten signatures]*



**RELAZIONE** - La norma proposta esclude l'ICQRF dalla proroga del divieto di acquisto di autovetture e di stipula dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni nonché dai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture di servizio avuto riguardo alle attività di vigilanza, controllo e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, affidate allo stesso a livello ordinamentale dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

**La norma non reca oneri a carico del bilancio dello Stato: i rimpiazzi delle auto fuori uso verranno operati mediante le disponibilità di bilancio esistenti.**

Non si tratta di aumentare il numero delle vetture in dotazione ma di garantire la minima funzionalità dei controlli sul territorio nazionale attraverso la sostituzione delle vetture fuori uso. L'ICQRF, nonostante i tagli di bilancio, ha aumentato il numero dei controlli il rimpiazzo delle auto degli Ispettori è però una questione strategica per continuare a garantire un rigoroso controllo sulle produzioni nazionali, fattore decisivo per il nostro attuale successo. L'*Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi*, di seguito ICQRF, è il principale organo statale nella repressione delle frodi agroalimentari. Con circa 35.000 controlli annui, da solo assicura oltre il 60% dei controlli sull'agroalimentare italiano.

Il settore agroalimentare da alcuni anni è il primo settore nazionale come esportazioni e che si avvia a raggiungere i 35 miliardi di euro di esportazioni nel 2013. Il successo del Made in Italy agroalimentare si basa su una consolidata percezione di qualità dei nostri prodotti: l'ICQRF è un pilastro di questa percezione.

AS 1120

EMENDAMENTO


ART. 10

10.48


*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

DI BIAGIO



TITO DI MAGGIO



RELAZIONE

La norma proposta esclude l'ICQRF dalla proroga del divieto di acquisto di autovetture e di stipula dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni nonché dai limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture di servizio avuto riguardo alle attività di vigilanza, controllo e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale, affidate allo stesso a livello ordinamentale dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

**La norma non reca oneri a carico del bilancio dello Stato: i rimpiazzi delle auto fuori uso verranno operati mediante le disponibilità di bilancio esistenti.**

Non si tratta di aumentare il numero delle vetture in dotazione ma di garantire la minima funzionalità dei controlli sul territorio nazionale attraverso la sostituzione delle vetture fuori uso. L'ICQRF, nonostante i tagli di bilancio, ha aumentato il numero dei controlli il rimpiazzo delle auto degli Ispettori è però una questione strategica per continuare a garantire un rigoroso controllo sulle produzioni nazionali, fattore decisivo per il nostro attuale successo.

*L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi, di seguito ICQRF, è il principale organo statale nella repressione delle frodi agroalimentari. Con circa 35.000 controlli annui, da solo assicura oltre il 60% dei controlli sull'agroalimentare italiano.*

Il settore agroalimentare da alcuni anni è il primo settore nazionale come esportazioni e che si avvia a raggiungere i 35 miliardi di euro di esportazioni nel 2013. Il successo del Made in Italy agroalimentare si basa su una consolidata percezione di qualità dei nostri prodotti: l'ICQRF è un pilastro di questa percezione.

AS 1120

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

« 15-bis. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa. »

Lanzillotta, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~



10.79

AS 1120


Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

« 15-bis. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per l'accorpamento dei Corpi di polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa. »

Lanzillotta, Marino, Maran



10.80

**EMENDAMENTO DDL 1120**

**ART.10**

Dopo il comma 15 inserire il seguente :

15-bis. A decorrere dal 2014, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni .

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO



10.81


Emendamento AS 1120

*Il seguente :*

~~All'articolo 10,~~ dopo il comma 15, inserire un comma 15-bis così formulato:

<<15-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze>>

Sen. Bisinella



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.82



S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

<sup>Spinnere</sup>  
~~All'articolo 10~~ stralciare i commi 16 e 17.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

PANIZZA, ZIN, PALERMO

*Panizza, Zin, Palermo*

*10.83*

AS n. 1120  
EMENDAMENTO  
ART. 10

Sopprimere i  
~~All'art. 10 sono aboliti i~~ commi 16 e 17

CERONI



10.84

Articolo 10

10....

CALEENDO, FILIPPINI, BARANI

Sopprimere i commi 16 e 17

10.85

Novano Calvino

Rosanna Filip-  
pini (ADDIA)  
A. M. (BUONI)

Josch Albertini (ALBERTINI)

Barani (BARANI)

AS 1120

**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

*Sopprimere i*  
~~commi 16 e 17 sono soppressi.~~

*Lanzillotta*  
Lanzillotta, Marino *Marino*

Motivazione

IL PRESENTE EMENDAMENTO MIRA AD EVITARE CHE VENGA ELIMINATA LA FIGURA DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE NELLA SUA ATTUALE COMPOSIZIONE IN QUANTO NON E' AMMISSIBILE CHE UN ORGANO GIURISDIZIONALE, QUALE E' IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, SVOLGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE, ESPRIMENDO PARERI SU MATERIE CHE POTREBBERO ESSERE A LUI DEMANDATE NELLA FUNZIONE DI GIUDICE TRIBUTARIO.

I PRESIDENTI DELLE DIVERSE COMMISSIONI TRIBUTARIE, TUTTI ALTI MAGISTRATI MOLTI DEI QUALI ANCORA IN SERVIZIO, HANNO GIA' MANIFESTATO LA LORO NETTA OPPOSIZIONE E INDISPONIBILITA' ANCHE PERCHE', QUALORA DOVESSE ESSERE REALIZZATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GARANTE COSI' COME E' STATA PROPOSTA, GLI STESSI SAREBBERO GRAVATI DA UNA MOLTIPLICITA' DI ESPOSTI CHE, NELLE SEDI DI MAGGIORE DIMENSIONE, COSTITUIREBBERO UN AGGRAVIO ASSOLUTAMENTE NON GESTIBILE, A DANNO DEI CITTADINI CONTRIBUENTI.

APPARE PURE EVIDENTE CHE LA NUOVA DISPOSIZIONE NON PUO' ASSOLUTAMENTE RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DEL RISPARMIO CONSIDERATO CHE, SVUOTANDO LA FIGURA DEL GARANTE ED ELIMINANDO IL SUO MODESTISSIMO COMPENSO, CHE SI AGGIRA INTORNO AI 1.500 EURO NETTI AL MESE (CIRCA 400.000 EURO ANNUI PER TUTTI I GARANTI), L'ERARIO NON NE GIOVEREBBE A CAUSA DEL VENIR MENO DI UN VALIDO FILTRO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E, QUINDI, DELLA SENSIBILE RIDUZIONE DI LITI FISCALI CHE L'ATTIVITA' DEL GARANTE ATTUALMENTE COMPORTA.

VA EVIDENZIATO CHE LA FIGURA DEL GARANTE NELLA ATTUALE STRUTTURA E' ESPRESSAMENTE SANCITA ALL'INTERNO DELLO "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE" VOTATO ALL'UNANIMITA' DAL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA.

10.86

**EMENDAMENTI AS.1120**

**ART. 10.**

Sopprimere il comma 16,

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 800;

2015: - 800;

2016: - 800.

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MANGILI



10.87

**A.S. 1120**

**Articolo 10**

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*


«16. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015.»

*Conseguentemente*

Al comma 11 dell'articolo 4, sostituire le parole "70 milioni" e "80 milioni" con le altre "69 milioni" e "79 milioni".

L'emendamento è volto a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del garante a legislazione vigente, rinviando ogni decisione circa la modifica dell'organo al 2015.

MARINO Mauro Maria, BERTUZZI, ROSSI Gianluca, FORNARO,  
GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO



10.88

A.S. 1120

Articolo 10

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.";

b) al comma 4 le parole "e il compenso" sono soppresse».

MARINO Mauro Maria, BERTUZZI, ROSSI Gianluca, BERTUZZI,  
FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI,  
TURANO



10.89

## DDL 1120

### Art. 10

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

"16-bis. I soggetti titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di contratti di consulenza stipulati con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente."

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

10.90

## DDL 1120

### Art. 10

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

"16-bis. I soggetti titolari di trattamento pensionistico i quali i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni rese disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente."

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

10.100

DDL 1120

Articolo 10

10...

CALIENDO, FILIPPINI, BARANI,

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis.- All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria".

10.101  
Rogore F. (LUMPA)  
E. (Bueni)  
101  
BARANI maio

5

Emendamento AS 1120

Al ~~articolo 10,~~ <sup>A</sup> comma 18, dopo le parole "nonché negli anni", aggiungere le parole "2014," <sup>seguenti:</sup>

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10. 102

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato



*Ornella*

Sen. Elisabetta Casellati

SEN. BONFRUGO

SEN. CERONI

SEN. MILI

SEN. MANFELLI

10. 103

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Eliminare il

Il comma 19 è ~~soppresso~~.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 82,6 milioni di euro nel 2015 e di 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Uras  De Ferris 

10. 104

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Sostituire il

con i

Il comma 19 è ~~sostituito~~ dai seguenti:

10.105

19. L'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, esercitate in forma di attività autonomamente organizzate senza necessità di collaborazione altrui o di significativi investimenti e che dispongono, anche mediante locazione, di beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento delle attività stesse, il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19-bis. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area

professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Uras De Petris

Uras De Petris

10.105

10

Art. 10.

Al comma 20 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al Fondo nazionale per il sostegno all' accesso all' abitazione in locazione, di cui all' art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, verranno conferiti i crediti dei proprietari per morosità giudizialmente accertata dei singoli conduttori e il singolo locatore potrà portare il relativo importo in compensazione dei seguenti tributi regionali e comunali:

- a) IRPEF;
- b) Bollo automobilistico;
- c) TASI;
- d) Scolastiche, Universitarie e Post universitarie di formazione.

Il Fondo nazionale provvederà al versamento sostitutivo e parallelamente al recupero del credito».

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovami MAURO, COMPAGNONE,

BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

10.106

EMENDAMENTO

<sup>se</sup>  
~~All'art. 10~~, comma 21, in fine aggiungere le seguenti parole:

“Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni “lineari” di spesa del 10 per cento.”

Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.

Il bilancio complessivo del C.N.E.L. si adegua ad un taglio del 20 per cento dal 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015, nella prospettiva di una riforma legislativa dell'organo di rilievo costituzionale che lo renda più idoneo alle esigenze istituzionali ed economico-sociali attuali.”

Sen. Divina  
D. Divina  
Sen. Comaroli  
Comaroli  
Sen. Bitonci  
Bitonci

10.107

EMENDAMENTO

~~10.108~~  
Dopo l'art. 10, comma 21, aggiungere il seguente ~~comma~~:

"21. bis le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato."

Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000 cc. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E' altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico."

Sen. Diyina  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci

10.108

*Al* *Capoverso* *sopprimere*  
 All'articolo ~~10~~, comma 22, ~~alinea comma~~ ~~523~~, ~~eliminare~~, ovunque ricorrenti, le parole "ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994" ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: "Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro." nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: "Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro."

*Conseguentemente*


Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 2.170

2015: - 1.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 1.170

  
 (ESPOSITO G.)

10.109

A.S. 1120

**EMENDAMENTO**

**Articolo 10**

*Il comma 22, compreso 523,*

*Sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: "ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994".*

MANDELLI

*Manelli*



10.110

## EMENDAMENTO

## Articolo 10

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel quinquennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

*Conseguentemente:*

a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi;

nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 70,00 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 820 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 74 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 845 per ettolitro anidro.

10.111

SEN MILO

*Sen Milo*

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

*«22-bis: “L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili. Resta in ogni caso precluso l’utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente”.*

D'ALI'

HAMBISI

10.112



EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. All'art. 15, comma 17-bis, quarto periodo del decreto-legge 95/2012 dopo la parola "provvede" sopprimere le parole "all'eventuale".

*↓ m- del*  
*del*  
Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA



10.113

Emendamento all'articolo 10

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:*

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

*Comaroli*

*10.114*


A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Sopprimere il comma 23,

Conseguentemente ~~all'articolo 10/~~ dopo il comma 37 aggiungere il seguente: <sup>37-</sup> bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

   
Uras De Petris

10.115

AS.1120

**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

*Sopprimere il comma 23.*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

10. 116

A.S. 1120

Emendamento

~~All'art. 10,~~ sopprimere il comma 23.


### Motivazione

La disposizione in esame reintroduce l'obbligo, per le casse di previdenza e assistenza professionale, di versare allo Stato entro il 30 giugno di ogni anno, una somma pari al 12% della spesa per consumi intermedi nell'anno 2010.

Tale obbligo di versamento, originariamente previsto nella misura del 5% e poi elevato al 10%, era stato da ultimo sostituito – in sede di conversione del Decreto cd. “del fare” - con la possibilità per gli enti previdenziali di ritenere dette somme (derivanti dalla razionalizzazione della spesa) e destinarle al welfare degli avvocati.

Dal momento che i bilanci delle Casse di previdenza professionale non gravano sulle finanze pubbliche si ritiene inopportuno – oltre che di dubbia compatibilità con la tutela del diritto di proprietà di cui all'art. 42 Cost. - reintrodurre l'onere di contribuzione a carico delle Casse.

DI GIORGI



10.117

## EMENDAMENTO

Art. 10

**Sostituire il comma 23 con il seguente:**

"23. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema Europeo dei Conti (SEC 95) recepito dal Regolamento UE n. 2223/96 (paragrafi 2.68 e 2.69).

La rispondenza dei parametri è verificata tramite i rilevamenti dell'ISTAT, di cui alla Legge n. 196/2009, art. 1 comma 3, periodicamente trasmessi al Ministero <sup>del</sup> ~~per i~~ Beni e <sup>delle</sup> ~~le~~ Attività Culturali."

*Le del turismo*

GIANNINI

*10.118*

AS.1120

EMENDAMENTO

Art. 10

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

10.119

**AS.1120**

**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 30000 euro a tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

10.120

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*sl*  
~~All'articolo 10, comma 23, sostituire le parole «effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010» con le seguenti: «vincolando, entro il 30 giugno di ciascun anno, una quota pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 in obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati».~~

MARINELLO *MM*

10.121



Emendamento AS 1120

<sup>se</sup> <sup>sopprimere</sup>  
All'art. ~~10~~, comma 23, le parole "ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale" sono soppresse.

G. ESPOSITO *foto*



10.122

## Relazione di accompagnamento

**Concorso agli obiettivi di bilancio e di finanza pubblica da parte degli enti e delle casse di previdenza privati di cui al del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.**

A partire dal 2010, sono state introdotte una serie di disposizioni finalizzate al contenimento dei costi di struttura degli enti e delle casse previdenziali privati, estendendo a tali soggetti – mediante il richiamo all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 - l'applicazione delle norme in materia di blocco degli stipendi del personale (art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge n. 78/2010), di riduzione del volume delle spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012) e per mobili e arredi (art. 1, commi 141 e 142 della legge n. 228/2012).

Tenuto conto che tali soggetti sono dotati di autonomia finanziaria, contabile e organizzativa - il cui esercizio è disciplinato dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, che contemplano, altresì, le relative forme di *governance* e i sistemi di controllo e vigilanza riservati all'autorità pubblica – e che i vincoli imposti dalla legislazione richiamata avrebbero potuto limitare fortemente la funzionalità degli enti e l'efficacia della relativa azione amministrativa, l'art. 10, comma 23, del presente disegno di legge ha previsto una forma sostitutiva di contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il versamento nelle casse del bilancio dello Stato di una percentuale del volume delle spese per consumi intermedi contabilizzate nell'esercizio 2010.

Sono stati mantenuti, invece, i vincoli in materia di personale, intendendo come tali le norme che impongono il blocco degli stipendi al valore del 2010 e le altre limitazioni che incidono sui trattamenti economici.

Tenuto conto, tuttavia, che l'autonomia organizzativa attribuita agli enti non può prescindere dall'adozione di adeguate ed efficaci politiche di gestione del personale, tale restrizione appare fortemente limitativa della capacità – riconosciuta agli stessi – di auto determinare il proprio assetto organizzativo in misura più strumentale possibile al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali (si veda l'art. 10 bis del DL 78/2013 convertito in L. 99/2013 "*disposizioni concernenti gli enti di diritto privati*").

In tal senso, pertanto, appare essenziale apportare la modifica di cui al presente emendamento che, peraltro, non apporta variazioni al saldo strutturale di finanza pubblica.

10.122




## Emendamento

### Art. 10

Al comma 23 sopprimere le parole da: “ferme restando” sino alla fine del comma.

Sen. BARANI



### Relazione illustrativa

La disposizione, in considerazione della specifica autonomia finanziaria, contabile e organizzativa già riconosciuta agli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, introduce una modifica al comma in esame volta ad assicurare alle cd. casse privatizzate la necessaria funzionalità ed efficienza di gestione, anche in termini di personale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità finanziaria.

La norma, quanto ai profili finanziari, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica di cui all'allegato 3 del disegno di legge in esame, in quanto resta fermo il contributo annuo che i suindicati enti sono tenuti a riversare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 23, tali comunque da assicurare gli importi attualmente già imposti agli enti in argomento ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, volti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10.123

## Emendamento A.S. 1120

### Art.10

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Gli enti di cui al presente comma assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti.

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI



10.124

## Emendamento A.S. 1120

### Art.10

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Gli enti di cui al presente comma pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI



10.125

**Emendamento A.S. 1120**

**Art.10**

*Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al presente comma non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mangili', written in a cursive style.

10.126

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 23, <sup>inserire</sup> ~~sono inseriti~~ i seguenti ~~comuni~~:

23-bis. All'art. 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'art. 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

SPOSETTI, VERDUCCI

*Sposetti*

10.124

*inserire*  
Dopo il comma 23, ~~sono inseriti~~ i seguenti ~~commi~~:

23-bis. All'art. 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'art. 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

MARINO Mauro, FAVERO




10. 128

## ART. 10

Dopo il comma 23, inserire il seguente.

23. <sup>bis</sup> Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994." .

Sen. PAGANO



>>

10.129

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente: *Lg*  
<<23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

MIRABELLI, DE BIASI

*Mirabelli*

*10.130*

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente: *Lg*  
<<23-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

MIRABELLI, DE BIASI

*Mirabelli*

*10. 131*

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art 10

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente: "6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa."

MANDELLI



D'AMBROSIO LETTIERI

10.132



## Relazione

La proposta mira a semplificare la legge n. 580/93 sull'ordinamento delle Camere di commercio ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18, che disciplina il cd "patto di stabilità" del sistema camerale.

Verrebbe in tal modo riformulata la vigente norma prevedendone una diretta ed immediata applicabilità senza la necessità di un provvedimento successivo. Questa modalità, oltre a garantire il rispetto da parte del sistema camerale degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento dei risparmi ed il conseguente versamento di tali somme al bilancio dello Stato.

Questa modalità garantirebbe i risparmi di spesa richiesti a tutta la pubblica amministrazione e, in particolare al sistema camerale, dando però la possibilità alle Camere stesse di definire le priorità e le azioni di sostegno in favore delle imprese.

Si ricorda, infatti, che le Camere sono finanziate esclusivamente con il diritto annuale versato da tutte le imprese iscritte nei registri camerali e questo meccanismo consentirebbe al sistema imprenditoriale – di cui le Camere sono espressione – di continuare a definire i progetti di investimento sul territorio che tengano conto delle reali esigenze delle imprese.

10.132



A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 24 sostituire le parole "del 3 per cento" con le seguenti "del 30 per cento".

Conseguentemente all'articolo ~~10~~, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: <sup>37-</sup> bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.





  
URAS

  
DE PETRIS

10.133

EMENDAMENTO (AS 1120)

Articolo 10, al comma 24, sostituire le parole "3 per cento" con le parole "30 per cento".

Puglisi   
Mineo   
Marcucci   
Di Giorgi   
Idem   
Martini   
Tocci   
Zavoli 

10.134

AS 1120  
Emendamento

ART. 10

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis.

Per le chiamate e prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

*(Ulteriori riduzioni di spesa)*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

Sen. Centinaio



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.135

**EMENDAMENTO**

*Sostituisce*  
 All'articolo ~~10~~; i commi ~~25 e 26~~ *comi* sono ~~sostituiti dai seguenti~~:

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Un componente dell'organo amministrativo è indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a provvedere alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie per la società, entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Contestualmente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, dispone le modifiche allo statuto sociale di Promuovi Italia s.p.a., d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Entro i limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società può prestare attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, volte altresì a disporre l'utilizzo di fondi comunitari o risorse previste dalla legislazione vigente. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società.

10.136

## CONSEQUENTEMENTE

Alla Tabella A, voce "Ministero dell'Economia e delle Finanze", apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.



*MAI AVARONI* *Antonio*  
 139

**EMENDAMENTO**

*Sostituire* *con il seguente*  
All'articolo 10, il comma 25 ~~è sostituito come segue:~~

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che entro il 31 dicembre 2013 provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate.

*Andrea Jurek*  
(AUGELLO)

10.134


A.S. 1120

### EMENDAMENTO

*Sostituire con il seguente*  
All'articolo 10, il comma 25 è ~~sostituito come segue~~:

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso, per un corrispettivo pari al patrimonio netto contabile della Società, a Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che, entro 30 giorni dalla data del trasferimento, provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate.

ANDREA AUGELLO



10.138




AS 1120

Emendamento

Articolo 10

Sostituire il comma 25 con il seguente: «Promuovi Italia S.p.A. è soppressa. Le relative funzioni sono svolte dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.»

Lanzillotta, Marino

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive and somewhat stylized.

10.139

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

A al comma 25, <sup>questo periodo,</sup> sostituire le parole da: " I componenti del consiglio di amministrazione" fino alla fine del periodo, con le seguenti:  
"I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge e vengono scelti tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri adottati con apposito regolamento. L'incarico non comporta oneri a carico dello Stato."

Sen. Divina  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci

10.140

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 10

Al comma 25, <sup>periodo</sup> ~~alla fine del sesto~~ <sup>ottavo</sup> periodo, dopo le parole "amministrazioni pubbliche" aggiungere le <sup>seguenti</sup> " Alla stipula di tali convenzioni, le pubbliche amministrazioni devono farvi fronte avvalendosi delle sole risorse a tal fine già previste a legislazione vigente. "

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

*Caro*

10. 141

**A.S. n.1120**  
**Emendamento**  
**Art. 10**

*predecessivo periodo*  
Al comma 25, dopo le parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,» aggiungere le seguenti:

«previo parere delle competenti Commissioni parlamentari»

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Montevecchi*

*10.142*

A.S. 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

*ì ,*  
Dopo il comma 25 inserire *il seguente*;

«25 - bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili.

25-ter. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche.

25-quater. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico.

25-quinquies. Il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

25-sexies. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

25-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

25-octies. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.»

SCALIA  
*Scalia*

*10.143*

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

## Emendamento

~~All'articolo 10.~~ Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico. Il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Nenci, Buemi, Longo*

10. 144

## EMENDAMENTO

## Articolo 10

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative , rientranti nei patti territoriali , negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore , possono produrre istanza di proroga dei termini fino ad un massimo di 72 mesi .Tale nuovo termine viene accordato dall' Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici .



Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

10.145



**AS 1120**


**Emendamento**

**Articolo 10**

Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "può predisporre" con le seguenti: "predispone".
- b) sostituire le parole "anche mediante fusione e incorporazione, delle" con le seguenti: "finalizzato alla fusione e incorporazione delle".

Lanzillotta



10.146

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 10

*Al comma 26, sostituire le parole: "può predisporre" con la seguente: "predispone".*

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Castaldi

10.147

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 10

*Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale Piano è adottato previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari".*

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Santangelo*

10.148

Art. 10

~~All'articolo 10~~ Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

*26-bis.* Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*26-ter.* Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un "Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali". Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma *26-quater*.

*26-quater.* Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

*4-bis.* Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4."

*Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*

D'Acci  
MANDILLI



10.149  
M. M. M.

## EMENDAMENTO

## Art. 10

All'articolo 10, dopo il comma 26, inserire i seguenti:

*26-bis.* Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*26-ter.* Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un "Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali". Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma *26-quater*.

*26-quater.* Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

*4-bis.* Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4."

*Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*



*Handwritten signature* (DIAW)  
MANELLI

AS 1120  
Emendamento

~~All'articolo 10~~ dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis

Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa.

Di Biaggio  


10.151

Illustrazione

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici. In virtù di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato. In relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società. Appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame è stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il triennio 2014-2016.

Il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice- Agenzia ". Il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società. Malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non

preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo.

10.151

EMENDAMENTO

Art. 10

Sostituire il comma 27<sup>x</sup> con il seguente:

“27. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I Vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla P. A., non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente di prima fascia.”

pubbliche  
amministrazione

Sen. Divina  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci

Bitonci

10. 152

**AS 1120**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(legge di stabilità 2014)**

**EMENDAMENTO**

**ART. 10<sup>-</sup>**

10.153

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

“27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub-concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non

trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis".

MARINO *L. Manno*

LANZILLOTTA *Hamlette*

D'ONGHIA *Angelo D'Onghia*

MERLONI *Merloni*

10.153

## Emendamento

Art. 10

10.154

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

“27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis”.

LAI, CUCCA, ANGIONI

Lai

EMENDAMENTO

Art. 10

10.155

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

*27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.*

*27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.*

*27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.*

*27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.*

*27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.*

*27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e*

gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.

27-octies. L'articolo 14, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis".

De Petris Uras *Uras*  
*De Petris*

10.155

AS n. 1120

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

## EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

10.156

*“27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.*

*27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.*

*27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.*

*27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.*


*27-sexies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.*

*27-septies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-bis, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-bis.*

*27-octies. L'articolo 14, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-bis”.*

*Relazione*

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

CERONI 

10.156

EMENDAMENTO

ART. 10

10.157

All'articolo ~~10~~ dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

“27-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-ter. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-quater. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.



*Bonfrisco*  
SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

"27-bis. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1, dopo le parole "generalmente centrali e in" aggiungere le parole "non più di".

*Conseguentemente*, al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

"Art. 7 (*Direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici*)

1. Sono istituite le direzioni **territoriali** per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede **nell'ambito del territorio di competenza**.
3. L'incarico di direttore **territoriale** per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero.
4. Le direzioni territoriali si articolano negli uffici dirigenziali operanti **nell'ambito di una o più regioni**, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Il direttore **territoriale** coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori **territoriali** per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori **territoriali** possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.
7. I maggiori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente articolo sono destinati annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato."

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Marcucci*


10.158

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27- bis. All'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: "Il 50% dei posti è riservato al personale interno risultato idoneo nelle graduatorie per il passaggio dall'area B all'area C".

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



10.159

AS 1120

Emendamento

Articolo 10

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. La disposizione di cui al <sup>l'articolo 11, comma 15,</sup> ~~punto 2), lettera a), del comma 15 dell'articolo 11~~ del decreto-  
legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, <sup>+ dalla</sup> ~~in~~ legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si  
applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di  
Amministrazione."  
(numero 2)

Lanzillotta



Motivazione

*La modifica è diretta ad escludere dall'applicazione della norma specificamente la Fondazione Teatro alla Scala, analogamente a quanto previsto per la presidenza della Fondazione Santa Cecilia dal numero 2) lettera a) comma 15 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112.*

10.160

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 24

~~Dopo il comma 10~~ aggiungere il seguente:

l'articolo 11, comma 15,

27-bis. La disposizione di cui al ~~punto 2)~~ lettera a) ~~del comma 14~~ del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

GIANNINI

della ~~2)~~

numero ~~14~~ 2)

10.161

## EMENDAMENTO

## Articolo 10

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale , che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un amministrazione statale diversa da quella di appartenenza , in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni , è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio , su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ,senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza , nei limiti dei posti vacanti.In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico , viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio .

  
Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

10.162



EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 10

Sostituire

con D

Il comma 28 è ~~sostituito dal~~ seguente: "L'articolo 43, comma 10, della legge 24 Dicembre 2012, n.234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea di diritti dell'uomo, previo parere dell'ente, presunto autore della violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, alla definizione in via transattiva o con conclusione di regolamento amichevole della controversia".

↓ 28.

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

lezzi

10.163

EMENDAMENTO

~~All'art. 10~~ dopo il comma 28 inserire i seguenti ~~commi~~:

28<sup>bis</sup>, Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

28<sup>ter</sup>, Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

28<sup>quater</sup>, Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

28<sup>quinq</sup>, Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Sen. Comandù  
Comandù  
Sen. Bitonci  
Bitonci

10.164

## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole "ventimila euro" con le seguenti "centomila euro";
- b) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente: "17-ter. Si procede alla chiusura delle liti fiscali nelle quali l'Amministrazione Finanziaria risulta soccombente nel primo e secondo grado di giudizio con il versamento del 5 per cento dell'imposta accertata nei 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;



Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

10.165



EMENDAMENTO

All'art. 10 <sup>A</sup> dopo il comma 28 inserire il seguente: <sup>A</sup> "28-bis. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

Conseguentemente <sup>abrogare</sup> il comma 376, <sup>del</sup> art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 <sup>è abrogato</sup>.

Sen. Bisinella  
Sen. Calderoli  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci

10.166

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'art. ~~10~~ Dopo il comma 28 inserire il seguente: <sup>28.bis</sup> ~~Al~~ Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: *all'*

<sup>icdo</sup> art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti : "la facoltà di avvalersi di"."

Sen. Comaroli  
*Comaroli*  
Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10. 167

EMENDAMENTO

~~All'art. 10~~ Dopo il comma 28 inserire il seguente: <sup>S</sup>"28.bis<sup>N</sup> Nelle more di una articolata riforma legislativa del CNEL, organo di rilievo costituzionale, finalizzata a ridisegnarne le funzioni e le competenze in un ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, le risorse destinate ai costi di funzionamento sono ridotte del 20 per cento per il 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015.

Sen. Divina  
*Divina*  
Sen. Comaroli  
*Comaroli*  
Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10.168

EMENDAMENTO

All'art. 10 ~~dopo~~ il comma 28 inserire il seguente: "28.bis Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

Sen. Comaroli  
*Comaroli*  
Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10.169

EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

"29-bis. Il coordinamento delle attività, delle costituende Aree di Sicurezza Alimentare, previsto dalla Legge 189 del 2012 nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, è affidata al Direttore Medico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione.

  
Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA



10. 140

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 10

Sopprimere il comma 30.

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

*Lezzi*

10. 171

**Emendamento AS 1120**

All'articolo ~~10~~, sostituire il comma 30 con il seguente:

<< 30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. >>

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.172

~~Emendamento all'articolo 10~~

Al comma 30 apportare le seguenti modificazioni:


sostituire le parole "proseguire nell'" con le parole "concludere entro il 30 marzo 2014 l'"

dopo le parole "dagli enti locali" aggiungere le parole "e applicarli a decorrere dal 1° aprile 2014"

sostituire le parole da "4 milioni" fino alla fine del <sup>comma</sup> periodo con le parole "1 milione per l'anno 2013;"

Sen. Divina, Sen. Comaroli, Sen. Bitonci



10. 173

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

<< 30-bis. Al fine di incrementare l'attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri Regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell'ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 con l'utilizzo dei fondi istituzionali dell'INAIL".

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

2015:- 5.000;

2016: - 5.000.

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNA', PUPPATO, MINEO, TOCCI,  
FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI



10. 144

## EMENDAMENTO

## Art. 10

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

“30-bis. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.”.

*Solfr* (Manc)  
MANDELLI



10. 145

57

26

EMENDAMENTO

Articolo 10

**Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:**

"30-bis.

La valutazione dei costi standard per la determinazione dei Fondi Sanitari Regionali deve avvenire attraverso la valutazione globale del costo sostenuto dal Servizio Sanitario per cittadino. La valutazione della popolazione dovrà tenere conto principalmente dei determinanti di salute quali unici elementi scientificamente riconosciuti come causa di malattia e quindi conseguente necessità di assistenza.

  
Sen. Antonio MILO

Sen. D'ANNA

Sen. FALANGA

Sen. LANGELLA

Sen. SIBILIA

10. 146

**Valutazione dei Costi Standard delle attività sanitarie**

AS1120

EMENDAMENTO

Art.10

*a gennaio del 2014*

*All'articolo 10, dopo il comma 30, inserire il seguente:*

“30-bis. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.”



*Sen. Anna Bonfrisco*

*SEN. MILI*

*SEN. CEROM*

*SEN. MANZELLI*

*SEN. BONDI*

*SEN. RIFETTI*

**10.147**

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

Sopprimere il comma 31.

*Conseguentemente:*

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: <<150 milioni>> con le seguenti:<<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
  - all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:<< 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>;
- b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

AMATI



10. 178

Art.10

Sopprimere il comma 31

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

*Melli*  
*Floris (FLORIS)*  
*Alvino (Alvino)*  
*Stenone (STENONE)*  
*Alvino (Alvino)*

Relazione

Il problema è risolto nel decreto legge <sup>D.L.</sup> 104/13 MANDELLI  
 BIANCONI  
 RIZZOTTI  
 IURLARO

10.179



AS 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2014)**

**EMENDAMENTO**


ART. 10

Sopprimere il comma 31.

OLIVERO



MARINO



10.180

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di  
stabilità 2014)

Articolo 10

EMENDAMENTO

Sopprimere il comma 31.

FUCKSIA, ROMANI Maurizio, TAVERNA , SIMEONI, BULGARELLI, MONTEVECCHI,  
SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO

*Fucksia*

10.181



Emendamento

Art. 10

*Sostituire il comma 31 con il seguente: <<31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.>>*

*Conseguentemente:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni-in diminuzione:*  
2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

10. 183

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

*DelBarba*

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Sostituire il comma 31 con il seguente : <<31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

*Conseguentemente:*

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*  
2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

*Del Barba*

10.184

**AS 1120**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(legge di stabilità 2014)**

**EMENDAMENTO**

**ART. 10**

*Sostituire il comma 31 con i seguenti:*

31. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l'a.a. 2014/2015 e 70 milioni di euro per l'a.a. 2015/2016, per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

31-bis. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari.

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola "150" con la parola: "370".*

GIANNINI 

10.185

**Emendamento**  
**Art. 10**

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 5000 contratti di formazione medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013/2015 vengono stanziati rispettivamente 75.000.000€ per l'a.a. 2013/2014 e 70.000.000€ per l'a.a. 2014/2015, la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo Sanitario Nazionale nel biennio di riferimento.

31-bis. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 1.000 borse di studio dell'importo di 11.600,00 euro ciascuna, riservate agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162 ed al DM 1 agosto 2005. A tal fine vengono stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il quadriennio 2013/2017, 46.500.000€ la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo Sanitario Nazionale.

31-ter. Ad integrazione della copertura prevista al comma 31-bis e del relativo capitolo di spesa, le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari, con particolare riferimento alla valorizzazione delle Regioni dell'Area Obiettivo Convergenza ed Obiettivo Competitività.

Sen. D'Ambrosio Lettieri

RIZZOTTI  
BIANCONI

10. 186



63

EMENDAMENTO (AS 1120)

Art. 10

*Sostituire comma 31 con il seguente* § 31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”.

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Puglisi

Mineo

Marcucci

Di Giorgi

Idem

Martini

Tocci





Zavoli

10.184

EMENDAMENTO (AS 1120)

Art. 10

*Sostituire comma 31 con il seguente* : 31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Puglisi   
Mineo   
Marcucci   
Di Giorgi   
Idem   
Martini   
Tocci   
Zavoli 

10. 188

10

AS 1120

**EMENDAMENTO**

**Articolo 10**

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

"31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco; che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale così rideterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

MANDELLI



10.189

DI AMBROSIO LETTIERI



## RELAZIONE

*Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio contiene attualmente farmaci che, per le loro caratteristiche farmacologiche ovvero per le condizioni di sicurezza (avendo dimostrato la massima efficacia d'uso e non essendo quindi più necessari controlli ricorrenti da parte delle strutture pubbliche) possono essere erogati dalle farmacie attraverso la distribuzione per conto ovvero l'ordinario regime convenzionale.*

*Il presente emendamento è, dunque, finalizzato ad introdurre un aggiornamento annuale del PHT, con l'individuazione dei farmaci erogabili attraverso la distribuzione per conto e il trasferimento dei medicinali generici e di quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica al regime di dispensazione attraverso le farmacie aperte al pubblico.*

*Conseguentemente, è prevista una riparametrazione dei tetti della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per la copertura dei relativi oneri, con il riparto dell'eventuale sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale attraverso il meccanismo del pay-back tra aziende produttrici e farmacie.*

*Si tratta, dunque, di una misura che non comporta alcun maggior onere sul bilancio dello Stato e che è interamente finanziata con lo spostamento delle risorse dalla spesa farmaceutica ospedaliera alla spesa farmaceutica territoriale. Si evidenzia, infine, che, in termini di qualità del servizio, l'accesso al farmaco sarebbe indubbiamente facilitato per i cittadini che potrebbero approvvigionarsi attraverso la rete delle farmacie aperte al pubblico presenti in modo capillare sul territorio.*

10.189



**Emendamento****Art. 10**

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

- 31 bis** 1. Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei punti organico relative all'anno 2013 e per gli anni successivi sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni dell'anno 2012 e seguenti del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della sostenibilità e dell'equilibrio economico - finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D. L.vo 29.3.2012, n. 49.
2. Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31.12.2013, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all'art. 8 del D. L.vo 29.3.2012, n. 49.
3. Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi all'anno 2013 e successivi, saranno definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 11 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
4. Per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all'attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari terranno conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall'ISTAT relativi agli anni immediatamente precedenti.

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

*(Handwritten signature)*  
 (MICO)  
 MANDELLI  
 IURLARO

10. 190



EMENDAMENTO  
ART. 10

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

"31bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* (M.C.)

MANDELLI

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

10.191



*10*

## AS 1120 EMENDAMENTO

### Art. 10

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

"31 bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:


« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.

b) al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da « determina » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale ».

2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

URAS, PETRAGLIA



De Petris



10.192

## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

« 31-*bis*. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato **il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012** e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2011-12 e 2012-13 si dispone l'inserimento nella quarta fascia delle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di aprile 2014 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

MAZZONI  


10.193



EMENDAMENTO  
ART. 10

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

"31-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole *post*-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13

D'AMBROSIO LETTIERI

*[Handwritten signatures]*  
*[Signature]* (Fiora)  
*[Signature]* (Mico)

MANDELLI

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

MARIA ROSARIA ROSSI

10.194



AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

~~All'art. 10~~ Dopo il comma 31 inserire il seguente ~~comma~~:

31-*bis*. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. E' altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato DM249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013.

DI BIAGIO ALDO

Motivazione

L'emendamento in esame è finalizzato ad introdurre, in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017, una misura unificata che consenta l'accesso alle suddette graduatorie a tutte le categorie di insegnanti che in questi anni hanno potuto conseguire l'abilitazione secondo le diverse fattispecie abilitanti disponibili. E' una misura che, nel proliferare di situazioni abilitative che caratterizzano attualmente l'universo scolastico, mira a garantire una tutela quanto più ampia possibile dei cittadini coinvolti, scongiurando l'inevitabile moltiplicarsi di ricorsi che potrebbe derivare da iniziative eventualmente esclusive.

10.195

AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

All'art. 10 dopo il comma 31 inserire il seguente comma:

31-bis. All'articolo 15, comma 1-ter, del DM <sup>m-</sup> 249/2010, <sup>del</sup> le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».

DI BIAGIS ALDO

Motivazione

L'emendamento introduce una rettifica ai requisiti di accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS) di cui al DM 249/2010 del MIUR, ponendosi in linea consequenziale diretta con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, nel quale si ravvisava "l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi 1bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'a.s. 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto".

L'emendamento vuole così porre fine, in linea con le disposizioni ministeriali in materia, ad una impasse operativa che sta interessando in queste ore tanti precari della scuola, nella presentazione delle domande per l'accesso ai PAS.

10.196

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 31 inserire il seguente* "31-bis. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2012 al 2014".

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00."

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GHEDINI RITA, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI



10.197

A.S. 1120


EMENDAMENTO

Art. 10

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente ~~all'articolo 10~~ dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

  
Uras

  
De Petris

10.198

**AS 1120**

**Emendamento**

**Art. 10**

Al comma 32, sostituire le parole " di ridimensionamento delle strutture", con le seguenti: "di ridimensionamento e riorganizzazione delle strutture e dei processi operativi delle stesse,".

Lanzillotta



10.199

**AS 1120**  
**EMENDAMENTO**


**Art. 10**

Al comma 32, sostituire le parole "in misura non inferiore a 600 milioni" sino alla fine del periodo con le seguenti "in misura non inferiore a 200 milioni di euro nell'anno 2015 e 400 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017",

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

" 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"

Uras DE PETRIS



10.200

EMENDAMENTI AS.1120

ARTICOLO 10

Al comma 32 aggiungere infine il seguente periodo: "Il commissario, entro il 1<sup>o</sup> ottobre 2014, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle misure adottate entro il 31 luglio 2014 di cui al presente comma"

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI



10.201

EMENDAMENTO

ART 10

~~All'articolo 10,~~ Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

**32-bis** Entro il termine del 31 luglio 2014 il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica presenta al Parlamento una relazione recante:

- a) una indicazione delle potenziali grandezze finanziarie di spesa pubblica e di entrate fiscali e della loro articolazione, anche tra i diversi livelli di governo, oggetto di possibile rimodulazione a seguito del riordino sulla base del valore dell'ISEE dei nuclei familiari delle agevolazioni fiscali concernenti le persone fisiche, delle agevolazioni tariffarie, delle provvidenze di natura previdenziale e assistenziale, nonché delle prestazioni di natura sociosanitaria, previsto ai sensi del comma 35-ter del presente articolo;
- b) una valutazione dei possibili effetti di razionalizzazione della spesa derivanti dalla eventuale integrazione in un unico fondo nazionale delle risorse afferenti la spesa sanitaria e quella socio-sanitaria e assistenziale, ivi incluse le voci relative all'indennità di accompagnamento;
- c) le linee guida per la definizione di un piano nazionale di razionalizzazione delle università italiane e delle loro sedi, articolato sulla base di indicatori di efficienza e capacità didattica e di ricerca;
- d) l'indicazione, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, delle autorizzazioni legislative di spesa, iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, di importo unitario inferiore a 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

**32-ter.** Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni, anche attraverso l'approvazione di appositi atti di indirizzo al Governo, circa le iniziative da intraprendere ai fini della riqualificazione e del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle autorizzazioni legislative di spesa che possono essere oggetto di soppressione ovvero di rimodulazione".

**32-quater.** Ciascuna Regione, entro il 30 giugno 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate.

10.202

SEN. SACCONI

*Sacconi*  
*EMANUELE NOCI*

## **Motivazione**

*L'emendamento intende rafforzare il processo di revisione della spesa attraverso un più intenso coinvolgimento del Parlamento e degli enti territoriali nella definizione delle linee d'azione possibili nei diversi ambiti di intervento. A tal fine si prevede la presentazione, da parte del Commissario straordinario, di una relazione al alle Camere sulle quali le stesse possono pronunciarsi e la definizione da parte delle regioni di un piano di razionalizzazione della spesa di propria competenza.*

*L'emendamento intende altresì sostituire la clausola di copertura contenuta nel DDL di Stabilità in base alla quale qualora la revisione della spesa non determini i risultati attesi con DPCM saranno adottati provvedimenti di riduzione delle agevolazioni fiscali per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017. Tale meccanismo non appare convincente, poiché la previsione di tagli alla agevolazioni oltre che rappresentare in sé un aumento della pressione fiscale non fornisce nessun incentivo alle amministrazioni interessate dalla spending review a collaborare davvero con il processo, individuando quelle voci di spesa che possono essere opportunamente ridotte. Si prevede pertanto che il meccanismo di salvaguardia (necessario per garantire, anche in sede europea, la tenuta delle previsioni di bilancio) sia strutturato in modo inverso, prevedendo che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa scatti unicamente un meccanismo di taglio lineare delle dotazioni delle amministrazioni.*

10.202

## ARTICOLO 10

Sopprimere il comma 33.

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

"35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* <sup>(4)</sup>, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

"35-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 - *Istituzioni scolastiche non statali, afferente la Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016."

"35-quater. Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA



10.203

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 10

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole "lo sviluppo e la coesione" sopprimere le parole da "e quelli" sino a "Milano".

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA



10.204

Art. 10.

Al comma 33 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2017, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014- 2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente."

Al medesimo comma sostituire le parole "256 milioni" con "236 milioni", "622 milioni" con "602 milioni"

COMPAGNA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI,  
NACCARATO

10.205

AS 1120

Emendamento

Articolo 10

**Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:**

"33-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Conseguentemente, ridurre l'importo di 200.000 euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

Lanzillotta



10.206

**Relazione:**

A differenza di altre fondazioni istituite con apposita legge (ad es. fondazioni lirico-sinfoniche istituite con D. Lgs. 367/96), i cosiddetti Teatri Stabili Pubblici non sono riconducibili ad una legge istitutiva: il Regolamento – il testo vigente è del 12.11.2007 - (emanato sotto forma di Decreto Ministeriale) disciplina e legittima esclusivamente i criteri e la “parte comune” dei requisiti minimi che i teatri debbono rispettare per l'ammissibilità alla contribuzione derivante da quota parte “prosa” del Fondo Unico per lo Spettacolo, loro destinata.

In particolare acquista ancor più significato la assoluta peculiarità ed unicità, funzionale e statutaria (stabilita con Decreto Ministeriale 29 novembre 1991) del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa, che agisce sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica perché istituzione “che si è proposta, sin dall'inizio, di offrire un teatro d'arte per tutti, con repertori nazionali ed internazionali”.

Al Piccolo Teatro, sin dal 1991, è stata riconosciuta la funzione di Teatro d'Europa con il compito “di costituirsi come permanente e concreto punto d'incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei” nonché di “collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea”

Lo statuto, tra l'altro, prevede quanto segue:

- l'unicità della composizione del CdA, composto da sei a dieci membri, con la possibilità di cooptare due illustri personalità della cultura europea purché in possesso della cittadinanza

di uno stato membro della Comunità Europea, e soprattutto l'obbligatorietà di un componente nominato dal Ministero per i Beni e le Attività (esclusa per altri teatri);

- il Direttore è nominato dal Ministro – unico teatro in Italia in cui avviene ciò;
- l'invio al Ministero, con il Bilancio Consuntivo CEE, dello svolgimento documentato dell'effettiva attuazione della funzione internazionale attribuita.

Lo statuto, peraltro, esclude esplicitamente (art. 16) l'obbligatorietà della copertura di eventuali disavanzi da parte della "finanza pubblica", imponendo alla Fondazione di "ripiantare" eventuali perdite con risorse proprie entro il biennio. In questa ottica, occorre sottolineare che il bilancio del Piccolo Teatro è stato costantemente in pareggio, malgrado la riduzione dei contributi statali, e che il rapporto ricavi/costi di produzione, secondo la normativa comunitaria, si attesta intorno al 63%.

Sul piano sostanziale il Piccolo ha svolto la propria funzione internazionale riassumibile in questi pochi dati: solo nell'ultimo decennio ha collaborato con teatri (portando o coproducendo spettacoli) di 250 città di 47 Paesi nel mondo; ha realizzato workshops internazionali; ha ospitato spettacoli in ben 23 lingue internazionali.

Va certamente considerata l'unicità del Piccolo Teatro di Milano, riconosciuta dallo specifico provvedimento legislativo citato, nel panorama nazionale ed internazionale per prestigio artistico, capacità gestionale, rappresentatività del Paese all'estero, volume complessivo di produzione, quota di cofinanziamento derivante da soggetti privati e da entrate dirette.

Con provvedimento del Governo Monti, il Piccolo Teatro di Milano è stato inserito – come Teatro Stabile - nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni con la conseguente applicazione delle normative in essere per il settore pubblico (spending review, riduzione del numero dei componenti del CdA, modalità di reperimento di sponsors, applicazione del cd. codice dei contratti per il reperimento di beni e servizi, applicazione normativa pubblico impiego incompatibile con il palcoscenico...).

Ciò comporterà l'impossibilità di svolgere l'attività produttiva se soggetta ai vincoli economici e organizzativi della P.A. incompatibili con gli investimenti, con conseguente maggiore costo per la spesa pubblica stante l'impossibilità di assicurare livelli di ricavo e entrate proprie sinora garantite: esattamente l'opposto di quanto si prefigge la spending review.

Il testo della proposta riprende il contenuto dell'Ordine del Giorno n. 9/01628/006 – on. Rampi ed altri – al disegno di legge di conversione del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, accolto dall'Aula della Camera dei Deputati in data 3 ottobre 2013 e che impegna il Governo in tale senso.

La proposta non elude i vincoli della normativa comunitaria in materia di costruzione del conto economico consolidato dello Stato e comporta un immediato minore incasso diretto per le finanze pubbliche, quantificabile in € 200.000 (duecento mila Euro) per stagione; nel breve/medio termine si evita un maggior intervento della finanza pubblica per coprire le ulteriori spese o i disavanzi che si potrebbero generare, qualora non si intervenisse con la modifica alla normativa, come richiesto dalla proposta emendativa in parola.

10.206

2h

2  
37

10.207

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

"33-bis. All'art. 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, le lett. h), h-bis) ed i) sono soppresse. Conseguentemente, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15 bis – Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura

Sono deducibili dalla base imponibile:

- a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione; per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera a);
- c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato".

Lanzillotta



1/2

3 50

## Motivazione

La modifica ha l'obiettivo di equiparare il trattamento dei soggetti privati ed enti non commerciali a quello delle persone giuridiche per esigenze di uguaglianza ed equità, modificando la detrazione fissata al 19% dall'art. 15, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi *D.P.R. 917/1986* e permettendone la deduzione integrale dalla base imponibile. *Eguale trattamento è previsto per le erogazioni liberali rappresentate dalla cessione gratuita di beni (in ragione del loro valore normale), nonché per le donazioni, nel limite del 2% del reddito complessivo, in favore di enti senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nel campo dello spettacolo.*

10.207

## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo dell'ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 21 comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all' art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al Soggetto Giuridico di cui all'art. 1 comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, art. 15 comma 1 trasformato in "Agenzia Idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del Dlgs n.300/99 n.8", entro 180 gg dalle misure di cui all'art. 1 comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'art. 2 comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443.»»

SIBILIA



10.208



## RELAZIONE

“Il Soggetto giuridico di cui all’art. 1 comma 72 della legge n. 228 del 24/12/2012 attualmente è Soggetto Aggiudicatore con Delibere CIPE n. 59 e 62 Agosto 2011 per il completamento degli Schemi Idrici del Mezzogiorno finanziati nell’ambito della legge Obiettivo n. 443/2001. “Con i contributi di cui all’art. 2 comma 257 della legge n°244/2007.

Attualmente sono in corso l’esecuzione dei lavori dei progetti di cui alla delibera Cipe n. 59/2011 e sono iniziate da parte del Soggetto Aggiudicatore l’avvio delle operazioni dei procedimenti di gara ad evidenza pubblica per i progetti finanziati della Delibera Cipe n. 62/2011.

L’emendamento previsto alla Legge di Stabilità 2014 prevede che i contributi dell’art. 2 comma 257 della legge n. 244/2007 impiegati per la realizzazione di Opere Strategiche di Interesse Nazionale possono continuare ad essere utilizzati dal “*Soggetto Giuridico o da chi ne erediterà le funzioni* “di cui all’art. 1 comma 72 della legge n. 228 del 24/12/2012 anche in considerazione del principio che attualmente per effetto della norma della legge di stabilità 2013 è stabilito e sottoposto il normale riordino giuridico ed istituzionale.

Il possibile venir meno dell’attuale *Soggetto Giuridico Aggiudicatore o da chi ne erediterà le funzioni* di cui all’art. 1 comma 72 della legge n. 228 del 24/12/2012 per l’utilizzo delle risorse finanziarie dei contributi pluriennali autorizzati dall’art. 2 comma 257 della legge n°244/2007 comporterebbe una possibile sospensione dei lavori ed il venir meno delle Realizzazioni dei lavori delle Opere Strategiche di Interesse Nazionale in Puglia Basilicata e Campania, per il completamento degli Schemi Idrici del Mezzogiorno finanziati con la legge Obiettivo n. 443/2001, dopo ben oltre 35 anni di storia economica e sociale , cui produrrebbe una grave crisi economica finanziaria ed occupazionale nelle aree oggetto dell’intervento, **con un notevole aggravio economico da parte dello STATO** per l’instaurarsi di possibili contenziosi con le Imprese Aggiudicatariе per le aree sottoposte ad esproprio e la mancata corresponsione degli oneri ad essi spettanti.

10.208

**AS 1120**  
**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

Al comma 34, sostituire le parole "per gli anni 2015, 2016 e 2017" con "per le annualità 2016 e 2017"

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

" 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

Uras DE PETRIS

*Uras DE PETRIS*

*10.209*

**AS 1120**  
**EMENDAMENTO**

**Art. 10**

Al comma 34, sostituire le parole “a complessivi 344 milioni di euro” con “a complessivi 160 milioni di euro”, e le parole da “assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province” con “assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province”.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente: <sup>37-bis</sup>. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015.

  
UGO DE PETRIS

10.210

## ARTICOLO 10

Sostituire il comma 35, con i seguenti:

"35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

35-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* <sup>(4)</sup>, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle *leggi 20 luglio 2000, n. 211*, istitutiva della Giornata della memoria e della *legge 30 marzo 2004, n. 92*, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. "

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Lezzi*

10.241

AS 1120

EMENDAMENTO

ART 10

~~All'articolo 10,~~ sostituire il comma 35 con i seguenti:

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a **3.000** milioni di euro per l'anno 2015, **7.000** milioni di euro per l'anno 2016 e **10.000** milioni di euro a decorrere dal 2017.

35-bis. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

SEN. SACCONI

*f. sacconi*  
*Chiaravanti*

10.212

## **Motivazione**

*L'emendamento intende rafforzare il processo di revisione della spesa attraverso un più intenso coinvolgimento del Parlamento e degli enti territoriali nella definizione delle linee d'azione possibili nei diversi ambiti di intervento. A tal fine si prevede la presentazione, da parte del Commissario straordinario, di una relazione al alle Camere sulle quali le stesse possono pronunciarsi e la definizione da parte delle regioni di un piano di razionalizzazione della spesa di propria competenza.*

*L'emendamento intende altresì sostituire la clausola di copertura contenuta nel DDL di Stabilità in base alla quale qualora la revisione della spesa non determini i risultati attesi con DPCM saranno adottati provvedimenti di riduzione delle agevolazioni fiscali per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi nel 2017. Tale meccanismo non appare convincente, poiché la previsione di tagli alle agevolazioni oltre che rappresentare in sé un aumento della pressione fiscale non fornisce nessun incentivo alle amministrazioni interessate dalla spending review a collaborare davvero con il processo, individuando quelle voci di spesa che possono essere opportunamente ridotte. Si prevede pertanto che il meccanismo di salvaguardia (necessario per garantire, anche in sede europea, la tenuta delle previsioni di bilancio) sia strutturato in modo inverso, prevedendo che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa scatti unicamente un meccanismo di taglio lineare delle dotazioni delle amministrazioni.*

10.212

AS1120

EMENDAMENTO

Art. 10

~~All'articolo 10,~~ sostituire il comma 35 con il seguente:

“35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro per l'anno 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.”

10.213 *Bonfrisco*

Sen. Anna Bonfrisco

SEN. BOVISI

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

SEN. REPETTI



## EMENDAMENTO

## ART. 10

Sostituire il comma 35 con il seguente:

*"35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni di spesa per la parte corrente relative al funzionamento dei Ministeri, con esclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Interno, delle Infrastrutture e dei trasporti, e dei Beni Culturali e delle attività culturali e del Turismo, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica."*

BERNINI



10.214

ROSSI M. Rosaria



EMENDAMENTO

ART. 10

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

"35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è predisposto un piano biennale di dismissioni di *asset*, mobiliari ed immobiliari, di proprietà pubblica.

35-bis. Dal piano di cui al comma 35-bis deve derivare un risparmio di spesa, per il triennio 2015-2017, pari a complessivi 20.000 milioni di euro, da destinare all'abbattimento del debito pubblico complessivo dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

D'Alì

MANDELLI

*Alì*  
*MANDELLI*

10.215



AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 35, sostituire le parole "sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali" con le seguenti "è istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro tale".

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente

Art.17

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

10.216

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole:* «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) *al medesimo comma 491, sostituire le parole:* «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» *e con le seguenti:* «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», *e sostituire le parole:* «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» *con le seguenti:* « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

c) *dal comma 492, eliminare le parole:* «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"

d) *dopo il comma 499, aggiungere il seguente:*« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;

AS 1120  
EMENDAMENTO

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

  
Uras De Petris 

  
10.216

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

10.21.7

Al comma 35, primo periodo dopo le parole: “delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti” aggiungere le seguenti: “, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente,”

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

35- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014”

Conseguentemente all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 25 per cento”;

Conseguentemente all’articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente. 7-bis E' istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro;

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente

Art.17

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 491, primo periodo premettere le parole:* «In attesa dell’introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) *al medesimo comma 491, sostituire le parole:* «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» *e con le seguenti:* «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», *e sostituire le parole:* «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» *con le seguenti:* « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel

AS 1120  
EMENDAMENTO

«mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

*c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, », «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione"*

*d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;*

*e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

URAS 


10.217

Emendamento all'art. 10

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole "a decorrere dal 2017", aggiungere le seguenti:

*" , fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011".*

RUSSO



10.218

MOTIVAZIONE

Desta perplessità e preoccupazione la clausola di salvaguardia contenuta all'art. 10, c., 35, secondo la quale:

*"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica".*

In tal modo, la legge di stabilità vorrebbe assegnare il compito di garantire la copertura di più di un terzo dell'intera manovra triennale (10 miliardi su 27) ad una riduzione "impressionante" delle cd. tax expenditure:

- per giunta attuata con un provvedimento del Presidente del Consiglio;
- e senza l'individuazione di un criterio o principio direttivo o altro parametro cui orientare il taglio delle agevolazioni.

Ci troviamo dinanzi ad una delega legislativa surrettizia al potere esecutivo (peraltro alla sola Presidenza del Consiglio), priva peraltro di un orientamento e di un limite.

L'iniziativa – pur essendo configurata come clausola di salvaguardia della tenuta dei conti pubblici – è chiaramente al di fuori dei limiti costituzionali, in particolare dei principi di riserva e tassatività legislativa in materia tributaria.

È parimenti preoccupante ed altrettanto generica – per non dire fumosa - la previsione secondo la quale, per evitare l'operatività della suddetta delega, debbano essere adottati (da chi? quando?) “provvedimenti normativi (quali? ndr) che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.

Insomma, onde prevenire gli effetti dirompenti ed iniqui della suddetta clausola, la proposta in esame tende quanto meno ad orientarne l'esercizio, indicando quale criterio discretivo quello dell'equo concorso di tutti i soggetti e le categorie alla politica di tenuta dei conti pubblici.

Per tali ragioni si propone di limitare la delega, tenendo al riparo da ulteriori ed ingiustificati aggravii, tagli o riduzioni quegli istituti tributari che sono già stati “toccati” e modificati in peius dalle manovre di quest'ultimo triennio di crisi. Si è convinti che in tal modo il potere delegato possa operare con maggiore saggezza ed equità, assicurando una maggiore tenuta giuridica e costituzionale alla pur necessaria copertura finanziaria della manovra.

10.218

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole "a decorrere dal 2017", aggiungere le seguenti:

*" , fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011".*

MARINO *L. Merino*

D'ONGHIA

*Angelo Di Angelo*

MERLONI

*Merlino*

10.219

Emendamento art.10, comma 35

sl

~~All'art. 10~~, comma 35, primo periodo, dopo le parole "a decorrere dal 2017", aggiungere le seguenti:

"*, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1° gennaio 2011*".



Sen. Anna Bonaiuto  
Sen. Berlusconi  
Sen. Caronì  
Sen. Micò  
Sen. MANISCI

10.220

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 35, sopprimere le seguenti parole: "di maggiori entrate ovvero"



*[Signature]*  
*Sen. Anna Bonfrisco*  
SEN. CERONI,  
SEN. MILO  
SEN. MAURELLI,

10.221

Emendamento

Art. 10

*1* *o*  
Dopo il comma 35, aggiungere ~~il~~ seguente:

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, è istituita in ciascuna regione, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per gli enti locali. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto.

35-ter. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 35-bis, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi e il sistema di acquisti della Consip sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adattarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

RANUCCI, SANGALLI

*Ranucci*


*10.222*

**Emendamento AS 1120**

All'articolo ~~10~~<sup>10</sup> al comma 36, dopo le parole "pubbliche e private", aggiungere le parole "ad esclusione di quelle impegnate nel settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



10.223

**EMENDAMENTO**

**AS 1120**

*Al comma 36,  
Noi*  
All'allegato 4, ~~articolo 10, comma 36~~, Voce "Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese", eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

Conseguentemente

Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

- Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: - 14.160

2015: - 14.160

2016: - 14.160

- Voce Ministero degli Affari esteri:

2014: - 15.000

2015: - 15.000

2016: - 15.000

10.224

CERONI



EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 10

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.244	2.111	1.996	2.001

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.111;

2015: - 1.996;

2016: - 2.001

10.225

Conseguentemente, <sup>successo</sup> all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

LEZZI, BLUNDO, MOLINARI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Lezzi*

## EMENDAMENTI AS. 1120

## ARTICOLO 10

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni ed integrazioni	1.709	-	-
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198	20	18	10
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, legge 8 agosto 1991, n.267 delle	360	341	342
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226 del	69	66	66

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.158;

2015: - 425;

2016: - 418.

MOLINARI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

*Molinar*

10.226

EMENDAMENTO

Al comma 36,

~~in~~ ~~al~~ ~~articolo~~ ~~19~~ ~~comma~~ ~~39~~, eliminare la seguente 13 a riga:

" Infrastrutture e trasporti      Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:


"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.


2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio

Sen. Bisinella




Sen. Arrigoni



Sen. Comaroli,



Sen. Bitonci



10.227

A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIPRISTINO RISORSE PER ALBO AUTOTRASPORTATORI

*Al comma 36,*

~~Nell'Allegato 4, di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:~~


~~"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"~~

~~Consequentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:~~

~~"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).~~

10.228

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio



A.S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2014)

**EMENDAMENTO**

**RIPRISTINO RISORSE PER ALBO AUTOTRASPORTATORI**

*Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:*

*"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"*

*Consequentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

10.228

*"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio

**MOTIVAZIONI**

L'emendamento punta ad eliminare le riduzioni alle autorizzazioni di spesa riguardanti le risorse che vengono annualmente assegnate all'Albo degli autotrasportatori, per iniziative a sostegno della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, con particolare riferimento al sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali valido per i veicoli merci.

La previsione, che l'emendamento intende superare, riduce nel corso del triennio, di circa 22 milioni di euro le risorse disponibili per le misure di riduzione compensata dei pedaggi, aggiungendosi, peraltro, ad un analogo taglio di 10 milioni effettuato, in precedenza, per finanziare il Decreto Legge sull'IMU.

La riduzione delle compensazioni sui pedaggi autostradali, accrescerà il deficit competitivo sofferto sul fronte dei costi operativi dalle imprese di autotrasporto nazionale, con ripercussioni negative sul sistema economico nazionale e disincentiverà l'uso della rete autostradale, notoriamente caratterizzata da minori livelli di incidentalità, potendo, così, generare effetti negativi sulla sicurezza della circolazione stradale.

10.228

A.S. 1120

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2014)**

**EMENDAMENTO**

**RIPRISTINO RISORSE PER ALBO AUTOTRASPORTATORI**

*Al comma 36*

~~Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:~~

~~"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"~~

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

*"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio

CERONI



10.229

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 36,

~~Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 39,~~ eliminare la seguente 13<sup>a</sup> riga:

" Infrastrutture e trasporti. Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

Consequentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

10.230

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio



Sen. Anna Bonfiglioli  
Sen. CERONI  
Sen. MICO  
Sen. MANDELLI

JP

EMENDAMENTO

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)

*Al comma 36*

~~Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:~~


"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio

Sen. PAGANO



10.231



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO



RIPRISTINO RISORSE PER ALBO AUTOTRASPORTATORI

*Al comma 36*

*Nell'Allegato 4, di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:*

"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

*Consequentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

10.232

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio

BROWN 

MOTIVAZIONI

L'emendamento punta ad eliminare le riduzioni alle autorizzazioni di spesa riguardanti le risorse che vengono annualmente assegnate all'Albo degli autotrasportatori; per iniziative a sostegno della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, con particolare riferimento al sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali valido per i veicoli merci.

La previsione, che l'emendamento intende superare, riduce nel corso del triennio, di circa 22 milioni di euro le risorse disponibili per le misure di riduzione compensata dei pedaggi, aggiungendosi, peraltro, ad un analogo taglio di 10 milioni effettuato, in precedenza, per finanziare il Decreto Legge sull'IMU.

La riduzione delle compensazioni sui pedaggi autostradali, accrescerà il deficit competitivo sofferto sul fronte dei costi operativi dalle imprese di autotrasporto nazionale, con ripercussioni negative sul sistema economico nazionale e disincentiverà l'uso della rete autostradale, notoriamente caratterizzata da minori livelli di incidentalità, potendo, così, generare effetti negativi sulla sicurezza della circolazione stradale.

BRUNI *[Signature]*

10.232



32

EMENDAMENTO

Art. 10

*Al comma 36,*

~~Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 39, eliminare la seguente 13 a riga:~~

"Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

10.233

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio



*Sen. Anna Bonfrisco*  
Sen. ANNA BONFRISCO

Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen. GIOVANNI PICCOLI

Sen. PIERANTONIO ZANETTIN



A.S. 1120

Al comma 36,

Nell'Allegato 4 (~~all'articolo 10, comma 36~~), sopprimere la seguente riga:

*«Infrastrutture e trasporti - Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni-c, 7.381 7.166 7.403»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

«ART. 23-bis (Riduzione consumi intermedi) 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche - inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

SEN. PALERMO

10.234

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

*Al comma 36,*

~~Nell'Allegato 4 di cui all'articolo 10, comma 36, eliminare la voce:~~

" Infrastrutture e trasporti. Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403"

*Consequentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Astorre*

**10.235**

**EMENDAMENTI AS. 1120**

**ARTICOLO 10**

Al comma-36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

Ministero	Autorizzazione di spesa	2014	2015	2016
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n.163	3.836	3.694	3.702

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 3.836;

2015: - 3.694;

2016: - 3.702.

MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, BIGNAMI



10.236

**Emendamento AS 1120**

<sup>Dopo il</sup>  
All'articolo ~~10~~, al comma 36, aggiungere infine il seguente comma:


*36 bis. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.*

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.237

**Emendamento A.S. 1120**


***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

Art. 10

*Dopo il comma 37, inserire il seguente:*

<<37-bis. A decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale>>.


Sen. Munerato



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.238

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

"37-bis. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di acquisti nella Pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle citate modalità, considerati in tal caso valori *benchmark*. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinar e per danno erariale."



10.239

Sen. Anna Bonaiuto

Sen. BERGOMI

Sen. MILO

Sen. MANDELLI


A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art. 10

Sopprimere il comma 41.

Sen. Calderoli  
Sen. Bisinella  
Sen. Comaroli  
Sen. Bitonci



10.240

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 10

Sopprimere il comma 41.

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luzzi'.


10.241

**A.S. 1120 - EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Al comma 41 premettere il periodo seguente: "Agli organi provinciali che devono essere rinnovati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica, sino al 30 giugno, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni."

Crimi, Endrizzi, Campanella, Morra



10.242

**Art. 10, comma 41**

Sostituire le parole "30 giugno 2014" con le parole "31 dicembre 2014".

CERONI



10.243

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 10

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

↓.  
41.bis) Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

↓.  
41.ter) La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

↓.  
41.quater) A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



10.244

A. S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

"41-*bis*. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.

41-*ter*. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

41-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.

41-*quinqies*. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41-*sexies*. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-*septies*. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico.

*Conseguentemente:*

- a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni >>;

10.245

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*  
2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000.

*b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

VALENTINI

10.245

64

AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

10.246

«41-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole "nonché i diritti reali di garanzia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è garantito secondo le modalità della procedura di cui all'articolo 52-bis."

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art 52-bis. (*Tutela dei creditori in buona fede assistiti da garanzia reale*).

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo almeno pari all'ammontare dei crediti ammessi assistiti da garanzia reale e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9.

2. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 1 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali.

3. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni a garanzia dei crediti si estinguono di diritto all'esito della procedura di pagamento dei creditori.

c) All'articolo 53, al comma 1, le parole "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

d) All'articolo 61, , sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è effettuato

ricorrendo alle somme disponibili nella gestione separata del Fondo unico giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 52-bis."

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il pagamento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi, nei limiti previsti dall'articolo 53, è effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 52-bis, ed entro i limiti di cui all'articolo 53. L'amministratore giudiziario, divenuto definitivo il piano di pagamento, comunica all'agenzia l'elenco dei creditori e le somme loro spettanti."»

AMATI, LUMIA, VALENTINI

*Amati*

10.246

10.247

*Dopo il comma 41 inserire i seguenti:*

"41-bis. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-bis, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14; all'articolo 9, commi 2-bis e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-bis è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

4. I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge.

CALEO, BRUNI, VACCARI



*Dopo il comma 41 inserire i seguenti:*

"41-bis. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-bis, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-bis e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-bis è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

CALEO, BRUNI, VACCARI



## EMENDAMENTO

Art. 10

10.249

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Sopprimere le lett. h), h-bis) ed i) , comma 1, dell'art. 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e , di conseguenza, aggiungere l'art. 15 bis:


Art. 15 bis – Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura

Sono interamente deducibili dalla base imponibile (*oppure: Sono deducibili*):

- a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'*articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089*, e nel *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera a);
- c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello

spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

GIANNINI



10.249



## EMENDAMENTO AS.1120

### Art.10

10.250

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere il seguente:

**3.bis.** *Ai fini del corretto e razionale sviluppo del mercato, sono attribuite a nuovo Imaie le funzioni di stampo pubblicitario nell'interesse della categoria degli artisti interpreti o esecutori e delle imprese di cui al comma 2 indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Si intendono comprese in tali funzioni:*

- a) *la rappresentanza degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione; la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;*
- b) *la gestione e la conservazione della banca di dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto e della impresa di intermediazione cui essi abbiano conferito mandato, per periodo di competenza;*
- c) *il potere di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate indicati agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e con quelli dei fonogrammi indicati dagli articoli 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto;*
- d) *il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi di cui agli articoli 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 tra le imprese di intermediazione mandatarie degli artisti aventi diritto in ossequio ai quali gli utilizzatori e la S.i.a.e. provvederanno ad erogare gli stessi, al netto delle spese di nuovo Imaie.*

**3-ter.** *Le attività di stampo pubblicitario sono effettuate da nuovo Imaie previa opportuna modifica allo statuto, che dovrà essere approvato con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Lo statuto del nuovo Imaie dovrà garantire una effettiva vigilanza sulle proprie attività alle imprese che potranno operare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, che tenga conto del loro livello di rappresentatività. Nuovo Imaie costituisce, di intesa con le amministrazioni vigilanti sopra indicate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un nuovo soggetto giuridico che svolge, in autonomia, le attività in competizione con le imprese di cui al comma 2 ed a cui saranno trasferite*

le attività di intermediazione di stampo privatistico con l'applicazione dell'articolo 2112 e 2556 codice civile.

*3-quater. Si intende abrogato l'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella parte in cui dispone che "l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso agli artisti interpreti o esecutori interessati"*

*41-ter. Il primo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori interessati."*

*41-quater. Il secondo comma dell'art. 71 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "2. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in conformità ai criteri indicati da nuovo Immaie, ai sensi dell'art. 39 comma 3 bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27".*

*41-quinquies. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71 septies, 71 octies, 73 e 73 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo.*

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

*Montevecchi*

10.250

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

<<41-bis. Ai fini del contenimento della spesa e del rafforzamento delle misure tese a diffondere l'uso degli strumenti elettronici da parte delle stazioni appaltanti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente:

“Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.”;

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

“Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.”;

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.”>>.

Sen. Crosio

Sen. Comaroli



10.251

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41 bis. Nel caso di ricorso da parte della stazione appaltante ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le spese da rimborsare alla stessa possono essere inserite nel quadro economico della relativa acquisizione tra le somme a disposizione della stazione appaltante."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

*10.252*

## Emendamento

A.S.1120

Articolo 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. "A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni".

Sen. Comaroli, Sen. Bitonci

*Comaroli*

*Bitonci*

10.253

A.S. 1120  
EMENDAMENTO

All'art. 10, <sup>D</sup> Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41.bis al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'art. 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'art. 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno."

41. ter <sup>I</sup> maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica

Sen. Comaroli

*Comaroli*

Sen. Bitonci

*Bitonci*

10.254

AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis <sup>e'</sup> aggiungere <sup>lo</sup> il seguente: "10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10-bis del presente articolo si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.»

PIZZETTI, RUSSO *Pizzetti*

10.255

AS 1120  
Emendamento  
Art. 10

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-bis <sup>è</sup> ~~aggiungere~~ <sup>lo</sup> il seguente: "10-ter. Ai fini del comma 10-bis del presente articolo per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni".»

PIZZETTI, RUSSO *Pizzetti*

10.256

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti: "41-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".*

*41-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41".*

CALEO, ESPOSITO, FILIPPI, GIBIINO

*Calearo*

10.257

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

<< 41-bis. Al fine di semplificare e incrementare l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), sugli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle amministrazioni presso i fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema di acquisti telematici Consip, di valore inferiore a 1.000 euro, non è dovuta l'imposta di bollo.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

FILIPPI



10.258

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

10.259

"41-bis Per lo sviluppo del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione sono assegnati per gli anni 2014 e 2015 ai pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, 8 milioni di euro ad incremento delle risorse destinate al Programma per l'anno 2012".

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: <<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 21 per cento >>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:  
2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Tomaselli

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41.bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate, sulla base della normativa vigente, ad approvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione resa dall'organo di vertice amministrativo qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di qualità essenziali."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

**10.280**

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41- bis. Con riferimento alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito ad offrire è inviata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, Consip S.p.A. e le centrali di acquisto costituite dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono avvalersi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche nell'ottica del contenimento dei tempi procedurali e della flessibilità degli strumenti giuridici, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

- a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 12, 37, 48, 62, 66, comma 7, secondo periodo, 75, 84, 86, 87, 88, 113, 114, 118;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 20, per le parti di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 derogate con il presente articolo".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

**10.261**

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41-bis Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed aventi la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli'*

10.262

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41 bis. All'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la seguente parola "20.000" è sostituita dalla seguente "40.000" e le seguenti parole "sostitutive, ai sensi dell'articolo 71" sono sostituite con le seguenti parole: "rese, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 46 e 47".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

*10. 263*

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

*41-bis.* Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, nonché quelle amministrazioni pubbliche che hanno effettuato procedure selettive ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di personale a tempo determinato che siano in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Le stesse norme si applicano al personale non dirigenziale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consegua il requisito dei 36 mesi di effettivo servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma.;

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*


**10.264**

A.S. 1120  
Emendamento  
Art. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Il comma 2 dell'art. 42 bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 169 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, già modificato dall'articolo 10-septies del decreto legge 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è sostituito dal seguente: "Rimane l'obbligo di certificazione preventiva di idoneità per la pratica sportiva agonistica, rilasciata dai medici specialisti in Medicina dello sport, per la pratica sportiva non agonistica, rilasciata dai Pediatri di libera scelta e dai Medici di Medicina generale per i rispettivi assistiti o dai medici specialisti in Medicina dello sport, e per l'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare di cui all'art. 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, rilasciata dai medici sopra elencati. Il Ministero della Salute elabora, sentito il Consiglio superiore di sanità, i protocolli riguardanti gli accertamenti clinici e gli esami diagnostici necessari per il rilascio dei suddetti certificati, nonché la periodicità di rinnovo degli stessi. Detti protocolli, basati su comprovate evidenze scientifiche di efficacia, saranno approvati con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome."

DIRINDIN



10.265

AS. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

~~41~~<sup>41-bis</sup> All'art. 37 comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:  
"I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale".>>

COLLINA, DEL BARBA

*Collina*

10.266

A.S. 1120

Emendamento

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è  
soppresso".

TOMASELLI,, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli'*

*10.267*

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41-bis. All'articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 dopo le parole "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle che svolgono prevalentemente attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

10. 268

**EMENDAMENTO A.S. 1120**

Art. 10

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41 -bis. All' articolo 4, comma 6-quater, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "e i comuni" sono sostituite con "e gli enti locali".»

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto Ruta

*Roberto Ruta*

*10.269*

Art. 10

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41- bis. ~~Alla fine~~ dell'art. 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della L. 125/2013, ~~si aggiunge~~ <sup>si aggiunge</sup> il seguente ~~testo~~ <sup>periodo</sup> :

Al fine di garantire stabilità ai servizi erogati, l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, di cui al primo periodo, viene estesa al personale non dirigenziale dei servizi per l'impiego, in possesso dei requisiti di cui al presente comma.»

Roma, 7 novembre 2013

Sen. Roberto Ruta

*Roberto Ruta*

10.270

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

~~All'articolo 10,~~ dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"41-bis. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio."

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, CANTINI

*Nenci, Buemi, Longo, Cantini*

10.271

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

<< 41-bis. All'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "degli enti locali" inserire le seguenti "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni":

b) dopo il comma 25, inserire i seguenti:

<< 25-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'Economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione.

CERONI



10.272

**AS 1120**  
**Emendamento**

**Articolo 10**

**Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:**

"42. E' abrogato il comma 26-ter dell'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

Lanzillotta



*La soppressione del comma 26-ter dell'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante la sospensione della concessione dei contributi per interventi sui beni culturali di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ha l'obiettivo di riavviare il settore dell'edilizia di eccellenza e favorire la migliore conservazione dei beni culturali.*

10.273

**Emendamento AS 1120**

~~All'articolo 10,~~ dopo il comma 41 è aggiunto il seguente comma:


~~“42. 41 - bis -~~

- a) All'articolo 3, comma 44 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 3, comma 50 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana Spa nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un Parlamentare della Repubblica”.



Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



10.274

168

**Emendamento AS 1120**

All'articolo ~~10~~, dopo il comma 41, aggiungere il seguente comma:

"41-bis Laddove si procede con le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e articolo 1 comma 115, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le Prefetture – UTG cessano di esercitare le loro funzioni istituzionali".

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonci



10.275


**EMENDAMENTO A.S. 1120**

**Articolo 10**

*il comma*  
Dopo l'~~articolo~~ 41, aggiungere il seguente:

↓  
"41-bis) Al fine di razionalizzare i costi della detenzione in carcere, i detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito anche attraverso l'utilizzo della propria capacità fisica e motoria al fine di alimentare, con un innovativo sistema di energia cinetica, parte del fabbisogno energetico delle strutture carcerarie. Le prestazioni di cui al precedente periodo concorrono nella valutazione comportamentale dei detenuti ai fini di una riduzione della pena"

Sen. Divina



10.276

**Emendamento A.S. 1120**

*Do po il comma 4.1 aggiun ger in fine*

All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente comma:

4.1-bis - Nel contratto di comodato e servizio di connessione alla rete telematica gestita dal Concessionario degli apparecchi da gioco, risultato soggetto aggiudicatario della gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., si intende soppressa la disposizione prevista dalle nuove condizioni contrattuali tra il Concessionario medesimo e l'Esercente laddove si prevede che *"si intenderanno accettate mediante comportamento concludente, consistente nell'accettazione della prima giocata, raccolta attraverso gli apparecchi di gioco presenti nel suo locale e collegati alla rete telematica della scrivente società, intervenuta successivamente al ricevimento della presente"*.



Sen. Candiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



10.277

Emendamento A.S. 1120

Do po il comma 41, ~~aggiungere il~~

All'articolo 10, ~~è infine aggiunto il~~ seguente comma:

41-bis

Il Governo finanzia programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa

Sen. Candiani *Candi*

Sen. Comaroli *Comari*

Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10.278

Emendamento A.S. 1120

*DoPO il comma 4 è aggiunto*  
All'articolo 10, ~~è infine aggiunto~~ il seguente comma:

41. bis - Il Governo promuove nella promozione di iniziative di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco d'azzardo e di azioni restrittive, oltre che di controllo e monitoraggio, dirette ad arginare il fenomeno del gioco,

*Candiani*  
Sen. Candiani

Sen. Comaroli *Comaroli*

Sen. Bitonci

*Bitonci*

10.249

Emendamento A.S. 1120

*Depo il comma 41, aggiungere*

All'articolo ~~10~~, è infine aggiunto il seguente ~~comma~~:

*41 bis* Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, assume ogni utile iniziativa volta ad una maggiore tutela dei giocatori di slot machines, in particolare dei minori e delle altre persone vulnerabili o potenzialmente tali, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione

*Carli*  
Sen. Candiani

Sen. Comaroli

*Carli*

Sen. Bitonci

*Bitonci*

*10.280*

Emendamento A.S. 1120

*Dopo il comma 41, aggiungere*

All'articolo 10, ~~è infine aggiunto~~ il seguente ~~comma~~:

41-bis. Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere piu' efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti

*Candiani*  
Sen. Candiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

10.281

**Emendamento A.S. 1120**

*Dopo il comma 41,*  
~~All'articolo 10, è infine aggiunto~~ il seguente comma:

*41 bis* La pubblicità del Gioco con vincite in denaro, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo di comunicazione, è vietata.  
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del Decreto Legge 13 Settembre 2012 n.158.

*Candi*  
Sen. Candiani  
Sen. Comaroli *Candi*

Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10.282

*17k*

**Emendamento A.S. 1120**

Dopo il comma 41, <sup>però</sup>  
All'articolo ~~10~~, è infine aggiunto il seguente comma:

41 bis. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è vietata la pubblicità dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna sui mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione.

I concessionari inseriscono nei loro prodotti e servizi messaggi di avvertimento sui rischi da dipendenza che può generare il gioco




Sen. Candiani

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.283

Emendamento A.S. 1120

Dopo il comma 4<sup>a</sup>,

All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente comma:

41-bis A decorrere dal 1° Gennaio 2014, sono elevati gli standard di accreditamento dei concessionari dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna ed il sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, al fine di evitare la presenza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro

Sen. Candiani



Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.284

**Emendamento A.S. 1120**

Dopo il comma 4<sup>o</sup>, aggiungere


All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente comma:

4<sup>bis</sup>. A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è rafforzato il sistema esistente di tracciabilità del denaro, il conto dedicato ed il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza, nonché l'abbassamento delle soglie per le segnalazioni previste dalla normativa sull'antiriciclaggio.



Sen. Candiani

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.285

166

**Emendamento A.S. 1120**

*Dopo il comma 41, aggiungere*

All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente comma:

*41-bis* A decorrere dal 1° Gennaio 2014, per le società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengono partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, è fatto obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante



Sen. Candiani

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.286

Emendamento A.S. 1120

Dopo il comma 41

però infra

~~All'articolo 10, è infine~~ aggiunte il seguente comma:

41-bis

A decorrere dal 1° Gennaio 2014, è fatto divieto di partecipare a gare e procedure per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva

  
Sen. Candiani

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



10.287


**Emendamento A.S. 1120**

*Dopo il comma 4.1, aggiungere*

~~All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente comma:~~

*4.1-bis.*


A decorrere dal 1° Gennaio 2014, sono equiparati agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia nel settore dei giochi pubblici senza licenza, e assoggettate al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, ovvero anche le società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio italiano.



Sen. Candiani

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



10.288

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 10

All'articolo ~~10~~ dopo il comma 41 inserire il seguente:

*"41-bis. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche".*

Sen. Crosio

Sen. Comaroli



10.289

Emendamento AS 1120

Dopo il comma 41,

All'articolo 10, ~~e infine~~ <sup>e infine</sup> aggiungere il seguente articolo:

41-bis All'articolo 5 del Decreto Legge 1° Luglio 2009 sostituire le parole "30 Giugno 2010" con le parole "31 Dicembre 2014" e le parole "50 per cento" con le parole "60 per cento".

La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



10.290

Emendamento AS 1120

*Dopo il comma 4.1, aggiungere*  
All'articolo 10, *e infine* aggiungere il seguente articolo:


43-bis All'articolo 5 del Decreto Legge 1° Luglio 2009 ~~se~~ sostituire le parole "30 Giugno 2010" *con le parole* "31 Dicembre 2014". La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014. *sono sostituite*

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -200.000

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



10.291



Emendamento AS 1120


*Dopo il comma 41*  
All'articolo 10 ~~è infine aggiunto il seguente articolo:~~

*41 bis* Al comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
- 2) le parole: "1°Gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



10.292

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

“41-bis. All'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso.”

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:*

2014: - 10.000

2015: - 10.000

2016: - 10.000

Sen. Crosio  
Sen. Comaroli



Nota:

Quando nel 2012 è stata inserita la norma non è stato quantificato un gettito per la pubblica amministrazione. Tuttavia, in considerazione che si tratti di spese per la pubblicità è stata calcolata una media di 50.000 gare di appalto all'anno per 200 euro di media di spese per pubblicità a gara, per un valore complessivo di 10 milioni di euro all'anno.

10.293

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

"41 bis. All'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse".

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'




10.294

Emendamento AS 1120

Dopo il comma 41, <sup>re</sup>  
~~All'articolo 10, è infine aggiunto il seguente articolo:~~

41. bis - Entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Governo fornisce con chiarezza la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



10.295



Emendamento AS 1120

*Dopo il comma 41, per fine*  
All'articolo 10, ~~è infine~~ aggiunto il seguente articolo:

41 bis Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione.

La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli



10.296

EMENDAMENTO

Articolo 10

41  
Dopo il comma 40, inserire il seguente:

41-  
<<40.bis: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della <sup>presente</sup> ~~legge di conversione del presente decreto~~, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.>>


Sen. Crosio,



Sen. Comaroli,



Sen. Bitonzi



10.297

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti commi:

41-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

41-*ter*. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 41-*bis* con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente.


Sen. Crosio,



Sen. Comaroli,



Sen. Bitonci



10.298

AS 1120

**EMENDAMENTO**

**ART. 10**

Dopo il comma 41 è inserito il seguente:

"41-bis - all'articolo 7, comma 20, decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, alla voce " Stazine Sperimentale delle Pelli e materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999. N. 540!. Dopo le parole "CCIA Napoli" aggiungere le seguenti "Pisa e Vicenza".

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.



SEN. BONFRISCO

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANCELLI

SEN. BONDI

SEN. REPETTI

10.299

## EMENDAMENTO

## ART.10

Dopo il comma 4-s,

^ Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 41-bis. Al fine di assicurare l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa pubblica all'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:  
"1-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di Computer Emergency Response Team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." »

MATTEOLI



10.300



**Relazione Illustrativa** - La proposta emendativa è diretta a consentire - nel quadro dei principi fissati dall'art. 47, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, volti a dare attuazione all'agenda digitale europea - all'Agenzia per l'Italia digitale e alle amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, la possibilità di stipulare convenzioni nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, con *società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di CERT* al fine di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione da quest'ultime detenute e l'esperienza, dalle stesse, maturata negli anni per favorire un migliore e più rapido sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali nel Paese.

Le società suddette, siano dotate di proprie piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale - specialmente se in possesso di una pregressa e consolidata attività di collaborazione con la Pubblica Amministrazione -, possono rappresentare un "partner" ideale per competenze tecnologiche e struttura organizzativa ramificata a livello territoriale, per coadiuvare, quale braccio operativo, la Pubblica Amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla norma.

Va, inoltre, evidenziato, che, ove ricorrano i suddetti presupposti, la sinergia con le suddette società comporterà, grazie al potenziale tecnologico delle stesse, una maggiore celerità nello sviluppo dell'economia e della cultura digitali nel Paese accompagnata da un notevole risparmio per la Pubblica Amministrazione in termini di investimenti in tecnologia e professionalizzazione delle risorse; pertanto, può ben affermarsi che alla proposta normativa in esame sono sottese non solo ragioni di più rapido sviluppo tecnologico ma anche di risparmio di spesa.

Al fine di sottolineare che non si tratta di una norma in contrasto con la normativa vigente in materia di concorrenza, si fa presente che, ad esempio, già l'art.1 quinquies della L.271/2004, ha previsto che il Ministero dell'Interno, per la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, possa stipulare, senza oneri per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'invio agli uffici dell'Amministrazione delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici, per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale invio, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.

Peraltro, anche l'articolo 16 del decreto legge 69/2013 contempla la possibilità di ricorrere a imprese pubbliche e private per l'utilizzo dei CED.

10.300



## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) all'articolo 41, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento:

b) all'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis dell' articolo 41."

GIBIINO



10.301



AS 1120

Emendamento all'art. 10

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 5 è abrogato."

RUSSO



#### Motivazione

L'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, detta norme in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. I consigli di amministrazione sono composti da non più di tre membri; quelli delle società a totale partecipazione pubblica, invece, sono composti da un numero variabile da 3 a 5.

L'emendamento si prefigge di eliminare tale distinzione, sì da stabilire che i consigli di amministrazione di tutte le società controllate siano composti da non più di tre membri.

10.302

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)

Art 10

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"41-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e gli enti del sistema camerale. "

MANDELLI



D'AMBROSIO LETTIERI



## Relazione

Con l'emendamento proposto si intende risolvere la difficile interpretazione del comma 6, articolo 4 del DL 95/2012 che ha messo in difficoltà molte amministrazioni, in primis le Camere di commercio, che spesso sostengono le imprese attraverso la pubblicazione di bandi per la concessione di contributi promozionali volti soprattutto allo sviluppo delle economie locali con il rischio che si paralizzi tale attività. La richiesta di risoluzione di tale problematica proviene a gran voce dalle imprese e dal mondo associativo.

A supporto di un'interpretazione più ampia, si sostiene che l'assegnazione dei cd. "contributi promozionali" viene adottata dalle Camere di commercio attraverso una procedura, il bando, con cui vengono individuate, in base a dei requisiti predefiniti, le imprese destinatarie.

La modifica proposta sarebbe coerente con la lettura del suddetto comma data dalla Corte dei conti che, riferendosi in particolare ad un quesito posto da un Comune, ha confermato che il divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta.

La Corte dei conti, infatti, specifica che risulta, invece, "esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione." La stessa ratio vale per le Camere di commercio laddove si estende il concetto di "comunità amministrata" a quella delle imprese.



10.303

A.S. 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

« 41-bis. La disposizione di cui all'art. 12, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto "il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma" si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-bis, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A, in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di continuità all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia Spa, indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverrà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-bis, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa, in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale. »

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti*


*modificazioni:*

2014: -1.000

2015: -1.000

2016: -1.000

SANGALLI, BROGLIA, VACCARI, CERVellini, URAS, TOMASELLI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI,  
VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'



10.304

Emendamento

AS 1120

(legge di stabilità 2014)


Art.10

Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:

" 41-bis.

All'articolo 15, comma 8, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono soppresse.

CERONI



RIZZOTTI *Mario Rizzotti*

10.305



## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"41-bis. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "provvede" sopprimere le seguenti: "all'eventuale" .

D'ANNA

MILO



10.306

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. E' abrogato il comma 26-ter dell'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(GIANNINI)  
A. Lombardi


10.304

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:  
"conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

MANCUSO  




10.308

ARRCAZIONE

Il 21 dicembre 2012 è stata approvata dal parlamento la legge di stabilità, contenente al suo interno alcuni provvedimenti riguardanti il settore AFAM.

In particolare, l'attenzione deve essere posta sull' ART.1 comma 107 che recita: " I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (...)"

Da quanto letto si evince che i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti prima del 31 dicembre 2012 vengono equiparati alla laurea di 2° livello del nuovo ordinamento, mentre lo stesso titolo conseguito successivamente al 31 dicembre 2012, sempre da studenti del previgente ordinamento, viene equiparato ad laurea di 1° livello, quindi si tratta di un titolo da completare con ulteriori due anni di sacrifici economici e di studio.

Questo determina una disparità di trattamento tra soggetti che conseguono il medesimo titolo di studio se pur in tempi diversi.

L'emendamento mira pertanto ad eliminare codesta disparità di trattamento che riguarda migliaia di studenti appartenenti al comparto AFAM (alta formazione artistica musicale e coreutica).

10.308



A.S. 1120

Emendamento

Articolo 10

*Dopo il comma 41 , aggiungere il seguente:*

"41bis. All' articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole "per gli anni 2008 e 2009" come modificate dal comma 113 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "per gli anni 2013 e 2014", sono sostituite con le parole "per l'anno 2015 e a seguire."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

VERDUCCI, DEL BARBA, BIANCO, LAI, ZANONI

*Verducci*

10.309

AS 1120

Emendamento

Art. 10

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

*41bis.* «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

*«41ter.1.* All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè alle procedure-assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

*b)* dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».

ORRU'

*Orru'*

**10.310**

## EMENDAMENTO

## ART.10

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e, successivamente, modificato dalla L. 24 marzo 2012, n.27 e dalla L.17 dicembre 2012, n.221, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le suddette permuta riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione".

conseguentemente

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 30.000

CHIAVAROLI



BIANCONI



10.311

EMENDAMENTO

Art. 10

n. 1381

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

<< 41-bis. All'art. 16, comma 25, del decreto-legge-13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "degli enti locali" inserire le seguenti "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni":

b) dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'Economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione. >>



SEN. CERONZI  
SEN. BONFRISCO  
SEN. RUIC  
SEN. MANDOLIC

10.312

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(UNIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto legge n.463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 come modificato dall'articolo 4 comma 10 bis decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.
2. Il comma 5 bis articolo 17 decreto legge 5 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111 è sostituito dal seguente:  
La quota di pertinenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30-marzo 2001 n.165.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  
URAS

BAROZZINO



De Petris



10.0.1

AS 1120  
EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

*(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico-legali ai dipendenti in malattia)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto legge n.463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 come modificato dall'articolo 4 comma 10 bis decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate con il comma 2.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2014 viene riconosciuto all'INPS lo stanziamento previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111 con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali ai dipendenti in malattia.
3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

URAS

BAROZZINO

Baroffolo

De Ferris DT

10.0.2

~~10.0.2~~

## EMENDAMENTO

## ART. 10

Dopo l'art. 10, aggiungere il seguente:

Art. 10 Bis: *(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti*

Comma1. *Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto legge n.463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 come modificato dall'articolo 4 comma 10 bis decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.*

*medico-  
legali ai  
dipendenti  
in malattia)*


Comma2. Il comma 5bis articolo 17 decreto legge 5 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111 è sostituito dal seguente: La quota di pertinenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

Comma3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Comma4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle Amministrazioni Pubbliche.

CHIAVAROLI

BIANCONI



10.0.3  
~~10.0.3~~

Art. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medici-legali ai dipen-  
denti in malattia)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l' utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall' articolo 17 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111. Ai fini dell' attuazione del presente articolo l' INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all' articolo 5 comma 12 decreto legge n.463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n.638 come modificato dall' articolo 4 comma 10 bis decreto legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.
2. Il comma 5bis articolo 17 decreto legge 5 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111 è sostituito dal seguente:  
La quota di pertinenza del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all' INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall' articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
4. I risparmi di spesa derivanti dall' applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti

~~10.0.4~~ 10.0.4

destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle Amministrazioni Pubbliche.

SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

RELAZIONE TECNICA

L' emendamento, senza apportare nessun maggiore o nuovo onere a carico della finanza pubblica, al contrario prevedendo un risparmio e un miglioramento dell' efficienza, efficacia e snellimento dell' azione di controllo, ha l' obiettivo di unificare il procedimento relativo al controllo sullo stato di salute dei lavoratori, le cd "visite fiscali" , oggi parcellizzate tra ASL e INPS, affidando all' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la totalità dei controlli, così come indicato dal Governo in risposta alle interrogazioni parlamentari 5-00143 in data 12 giugno c.a e 3-00106 in data 4 luglio c.a.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.207/2010, a seguito di ricorso promosso proprio dalle Regioni, ha stabilito che è illegittimo il comma 23, lettera e), articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che le visite fiscali ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del SSN. Di conseguenza, gli oneri per gli accertamenti medico legali sono a carico delle Amministrazioni richiedenti.

A seguito della sentenza, quindi, le Pubbliche Amministrazioni non hanno l' obbligo di richiedere gli accertamenti medico legali alle Aziende Sanitarie Locali che avrebbero dovuto già adeguare, da tempo, la loro organizzazione, anche in termini di personale dedicato.

I medici di controllo INPS svolgono, con una pluriennale esperienza nella medicina fiscale e con un' unica modalità contrattuale (collaborazione fiduciaria), solo ed esclusivamente l' attività de quo, a differenza dei sanitari ASL impegnati contemporaneamente in diversi compiti (non esiste all' interno delle AASSLL la figura del medico di controllo) e con diverse tipologie contrattuali anche all' interno di ogni singola Azienda Sanitaria Locale (convenzionati e liberi professionisti a tempo determinato, quindi con un continuo ricambio di personale dedicato e con oneri molto elevati), di conseguenza con costi e professionalità notevolmente diversificati.

10.0.4

## EMENDAMENTO AS 1120

In particolare, ai sanitari ASL sono demandati una serie di compiti inerenti l'attività di PREVENZIONE della malattia, agendo su vari campi (vaccinazioni, igiene degli alimenti, misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc...) mentre all' INPS è riservato, storicamente, l'ultimo anello della malattia, e cioè il controllo delle prognosi, utilizzando, per l'appunto, i medici fiscali delle liste speciali.

Inoltre, soltanto i medici di controllo INPS sono stati dotati, da oltre un anno, delle cd valigette informatiche per la ricezione delle richieste delle visite da effettuare e la redazione - presso il domicilio del lavoratore - del verbale di visita che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile ai datori di lavoro, pubblici e privati, senza necessità di ulteriori costi aggiuntivi a carico delle amministrazioni per supporti cartacei, invio fax, spese postali e lavorazioni amministrative.

Si ricorda, infine, che all'INPS affluiscono i certificati di malattia di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ivi compresi quelli parasubordinati e dal 1 gennaio 2012 l'INPDAP è confluito nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e tutte le Pubbliche Amministrazioni sono in possesso, da tempo, delle credenziali di accesso ai sistemi informatici dell'INPS, per la visualizzazione dei certificati di malattia, per richiedere gli accertamenti medico legali e prendere visione dei verbali della visita richiesta.

Dopo l'avvio del processo di telematizzazione delle visite fiscali (2012), alcune Pubbliche Amministrazioni hanno già iniziato a richiedere gli accertamenti medico legali alle sedi INPS, usufruendo dei servizi innovativi che l'Istituto mette loro a disposizione.

Unificando i controlli c/o l'INPS, inoltre, vengono unificate le direttive attuative su tutto il territorio nazionale e gli oneri a carico delle Pubbliche Amministrazioni, che sono stabiliti con decreto interministeriale, Lavoro e Salute, ai sensi del comma 13 articolo 5 legge 638/83, oggi diversificati tra regione e regione e tra AASSLL di una stessa regione, sui quali non è possibile esercitare alcun intervento correttivo.

Nulla varia per quanto riguarda le modalità per la disciplina dello svolgimento del rapporto tra l'INPS e i medici di controllo in quanto la stessa, unicamente ai compensi, continuano ad essere determinati attraverso il decreto interministeriale Lavoro e Salute, sopracitato.

Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quelli a legislazione costante previsti dalla legge citata nell'emendamento, e restano in capo alle singole Amministrazioni tutti i compiti e

10.0.4

GRUPPO GRANDI-AUTONOMIE-E-LIBERTÀ

## EMENDAMENTO AS 1120

le responsabilità in tema di richieste di accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia, ivi compreso il controllo della spesa, previsti dall' articolo 16 comma 9 decreto-legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 15 luglio 2011. (circolare Funzione Pubblica 10/2011).

Quindi, ogni Amministrazione, come oggi, continuerà a gestire i fondi assegnati secondo quanto previsto dal ricordato articolo 55-septies decreto legislativo 165/2001.

Resta invariata la facoltà, infine, per i datori di lavoro privati, poter continuare a richiedere gli accertamenti medico legali anche alle Aziende Sanitarie Locali.

10.0.4



## Articolo 10

Dopo articolo aggiungere il seguente:

### «Art. 10-bis. (Acquisti delle pubbliche amministrazioni e obblighi di trasparenza)

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, per l'acquisto di beni, servizi e forniture, le pubbliche amministrazioni ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,7 miliardi per l'anno 2014, 5,5 miliardi per l'anno 2015 e 7,5 miliardi per il 2016.
2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, le pubbliche amministrazioni ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30% delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Tale percentuale non può essere inferiore al 60% per il 2015 e all'80% per il 2016.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto di cui ai precedenti commi, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 7.
4. Entro il mese di febbraio 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Consip S.p.A. l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
5. Entro il successivo mese di aprile 2014, Consip S.p.A. individua, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al precedente comma 4.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Consip S.p.A. l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, il rapporto di qualità e prezzo previsto dal comma 5, secondo le modalità ivi indicate.
7. In deroga ai sistemi di acquisto di cui comma 1, i soggetti ivi indicati possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo di cui ai precedenti commi.
8. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti commi, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

10.0.5

9. ~~Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.~~
10. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente articolo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
11. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
  - b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
  - c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

*Conseguentemente, dalla razionalizzazione prevista con le procedure di cui al presente articolo deriva un risparmio di spesa, pari a complessivi 3.000 milioni di euro, da destinare all'incremento delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22-12-1986 n. 917.*



D'AVI [signature]  
SALCONI [signature]  
MANNINI [signature]

10.0.5

2/2

### Relazione tecnica

Nel 2011 la spesa per acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni locali è stata pari a circa 108 miliardi di euro, che equivalgono all'80% di tutti gli acquisti di beni e servizi da parte delle PA. Nella relazione tecnica dell'art. 1, co. 7, DL 95/2012, si quantificava in 16 miliardi di euro la spesa relativa a elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, che veniva sottoposta a vincoli inerenti alle modalità di acquisto.

La proposta emendativa, quindi, riguarderebbe una spesa pari a 108 miliardi di euro di acquisti, meno i 16 già interessati dal DL 95, quindi circa 92 miliardi. Ipotizzando che la spesa non subisca variazioni sostanziali nel prossimo anno, così come avvenuto nel 2012, nel 2014 la spesa sottoposta a procedure centralizzate o comunque a vincoli di prezzo sarebbe pari a circa 27 miliardi (il 30% dei 92 miliardi di spesa). Ipotizzando un risparmio del 10% attraverso le procedure indicate, si avrebbe una riduzione della spesa di circa 2,7 miliardi. Nel 2015, la quota di spesa vincolata passerebbe al 60% del totale e i risparmi salirebbero a circa 5,5 miliardi. Nel 2016, raggiungendo l'80% della spesa si arriverebbe a risparmi quantificabili in circa 7,5 miliardi.





A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"ART. 10-BIS

*(Responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica)*

1. Ciascuna amministrazione statale individua, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, tra il personale in servizio di livello dirigenziale, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica per beni, servizi, il quale, senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi, svolge le seguenti attività:

a) definizione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori in tema di razionalizzazione della spesa, ivi compresi quelli relativi a quanto previsto alla successiva lettera b), anche al fine della redazione del Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) individuazione, ai fini della programmazione degli acquisti e delle relative attività contrattuali, dei fabbisogni di beni e servizi per il cui soddisfacimento occorre procedere mediante standardizzazione e aggregazione della relativa domanda anche mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

c) invio delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) monitoraggio della programmazione e della conformità delle procedure di acquisto svolte rispetto a quanto determinato sulla base delle precedenti lettere del presente comma, riferendo annualmente all'organo di direzione politica.

2. Gli uffici di ciascuna amministrazione aventi capacità di spesa inviano al responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica i dati e le informazioni da quest'ultimo richieste ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente comma 1 e assicurano la propria collaborazione attraverso l'attività di un referente da individuarsi presso ciascun ufficio.

3. Le amministrazioni diverse dalle statali possono individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

*10.0.7*

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 10, inserire il seguente:

Art. 10.bis

(Contributo ~~straordinario~~ straordinario anti crisi)

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile nè direttamente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica”

Sen. Comaroli  
*Comaroli*

Sen. Bitonci  
*Bitonci*

10.0.8

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"ART. 10-BIS  
(Convenzioni tra società controllate)

"1. Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza operativa e dell'ottimale utilizzo delle competenze, il Ministero dell'economia e delle finanze può individuare, con provvedimenti amministrativi, i casi in cui una società su cui il Ministero esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi affida ad altra società su cui lo stesso esercita medesimo controllo attività strumentali alla realizzazione dei compiti ad essa affidati. A tal fine, le società interessate stipulano convenzione per la disciplina dei relativi rapporti."

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

*Tomaselli*

10.0.9